REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI GAGLIANICO

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

IX VARIANTE PARZIALE
Art. 17 comma 5° L.R. n°56/77 ss.mm.ii.

PROGETTO DEFINITIVO

E DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

ELABORATO
Q

DATA
13.04.2023

SCALA
** ** **

TITOLO DELL'ELABORATO:
QUADERNO DELLE CONTRODEDUZIONI

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n°_____ DEL _____

Il Segretario Comunale	**IL SINDACO**	**Il Responsabile del Servizio**
Timbro e firma	Timbro e firma	Timbro e firma

Dott. Ing. Giorgio Della Barile Studio Tecnico
Via Mazzini n°2 13818 Tollegno (Biella) - telefono e fax 015 4212242 335 6814543
Email segreteria@dellabarile.com

BGag1Va5n04NA17a200

OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

N°	Proponente	Sintesi dell'osservazione	Considerazioni dell'Amministrazione e Controdeduzioni
01	Finissaggio e Tintoria Ferraris	Il Sottoscritto Ferraris Francesco in qualità di Legale Rappresentante del Finissaggio & Tintoria Ferraris con sede in Gaglianico (BI) in via Cavour n° 64/67 , censita al N.C.E.U. al foglio 7 mappale 208 ; **O S S E R V A** che parte dell'ampliamento dell'area a destinazione produttiva posta sul retro dello stabilimento è stata prevista nell'ultima variante n° 9 con destinazione a PARCHEGGIO ovvero "AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (F)". Tale destinazione limita fortemente la possibilità di ampliare lo stabilimento esistente verso il retro, creando un pesante vincolo sulla proprietà del Finissaggio & Tintoria Ferraris. Pertanto si propone di eliminare la zona a parcheggio o di ridurla come riportato nella planimetria allegata , alla sola zona verso nord a confine con la strada così da essere fuori dalla sagoma dello stabilimento.	Nella predisposizione della proposta di riformulazione dei disposti dello Strumento Urbanistico Generale vigente, relativamente alla proprietà ed il comparto dello stabilimento in esame, la proposta ha tenuto conto delle considerazioni relative alla realizzazione di un nuovo accostamento critico con le classificazioni al contorno, preordinando la porzione in accostamento con la zona residenziale contigua alla realizzazione delle aree a standard connaturate con le potenzialità delle nuove superfici fondiarie, in coerenza con le valutazioni acustiche di variante. Per tali motivi, l'Amministrazione ritiene di confermare quanto già proposto con il progetto preliminare.

SINTESI DEL CONTRIBUTO DELL'O.T. PROVINCIALE

N°	ENTE	Sintesi Contributo	Considerazioni relative al contributo, e conseguenti azioni intraprese
01	Organo Tecnico Provinciale	In data 14/03/2023 il Comune di Gaglianico ha trasmesso agli enti competenti in materia ambientale le integrazioni contenute nei documenti sotto riportati: - protocollo n. 5838 del 14/03/2023: - PB Norme tecniche di attuazione - Q Quaderno delle controdeduzioni - protocollo n. 5833 del 14/03/2023: - A_C1 Perimetrazione del centro abitato e classificazione strade - A_Relazione ed estratti cartografici - A_RIR Elaborato tecnico Rischio di incidenti rilevanti - R:VCA_ 1_23_ggl_bi Verifica di compatibilità acustica Con protocollo 5885 del 14/03/2023 il Comune di Gaglianico ha inoltrato comunicazione all'OT di richiesta di sospendere l'esame dei pareri al fine di dare la possibilità agli enti competenti in materia ambientale di esaminare le integrazioni volontarie inviate al fine di superare le criticità segnalate dal parere di ARPA. La seduta del 14/03/2023 è stata quindi sospesa. In data 12/04/2023 con prot. 2718 del 12/04/2023 (assunta agli atti con prot. 8418 del 13/04/2023) il Comune di Gaglianico ha trasmesso contributo tecnico di Arpa in merito alle integrazioni prodotte, quindi si è ripresa la seduta del 14/03/2023 in data 17/04/2023 per l'esame del contributo integrativo di ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Biella; Dall'esame della Documentazione Tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, <u>si ritiene, che il Progetto di Variante Parziale in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica</u> a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto in oggetto recepiscano le indicazioni e le prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale richiamate nel presente verbale. A tal proposito l'Organo Tecnico, esaminati i contributi pervenuti, rileva che: **Considerazioni di carattere generale** In generale la struttura del Documento preliminare per la verifica non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in quanto vengono verificate singolarmente le proposte e non la Variante nel suo complesso. L'operazione di verifica effettuata sulle singole previsioni non necessariamente produce lo stesso risultato in termini di impatto sulle componenti ambientali che potrebbe derivare dall'insieme delle previsioni che costituiscono complessivamente la variante. Si sottolinea come sia opportuno che il Documento tecnico di verifica tenga conto delle osservazioni fatte in maniera ripetuta dagli enti competenti in materia ambientale consultati in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS. Si ripropone che nonostante queste osservazioni siano state più volte sottolineate al Comune di Gaglianico, tali	Nell'ambito delle varianti proposte, le nuove superfici, derivano parte da uno stralcio di previsioni per edificazione in completamento previste dal Piano e parte da nuove superfici consentite per le varianti parziali in misura del 5% di quelle esistenti. Per le prime superfici in completamento e nuova edificazione, lo strumento urbanistico generale vigente, prevede la possibilità di realizzare nuovi interventi per circa 96.642m2, Valutato quindi che i volumi per edificazione in completamento sono invariati, l'inserimento della nuova potenziale superficie coperta, di tale lotto è pari a 1.223 m2, nei quali sono ricompresi i 30 m2 del basso fabbricato esistente. Rispetto ai valori massimi ammessi dal Piano vigente, le superfici coperte effettivamente realizzate, definite dalle superfici delle sagome dei fabbricati, con un aumento del 20% circa, in relazione a sporti di gronda e pavimentazioni impermeabili esistenti, porta ad un valore di circa 28.124m2. Pari al 30% circa di quanto assentibile, indicando una superficie residua teoricamente attuabile pari a 28.124m2. Le superfici coperte potenzialmente inserite con la variante n°5 rappresentano lo 0.75% delle superfici ancora assentibili non realizzate. (viene allegata tabella riassuntiva di calcolo). Rispetto ai valori numerici valutati, l'effettivo consumo di suolo aggiuntivo, valutato come nuove superfici coperte, rappresenta una quota estremamente contenuta, anche in relazione al fatto che il lotto esistente, tenuto ad orto e giardino, con presenza di un basso fabbricato, adiacente ad ambiti attuati urbani e già recintato, riconosciuto dallo strumento urbanistico generale vigente quale area interstiziale connettiva non possiede contenuti paesaggistici e fruitivi tipici dei paesaggi agrari oggetto di tutela. Pur ritenendo l'Amministrazione che le superfici ed i volumi in variante, risultino del tutto ininfluenti, rispetto ai valori assentibili con i disposti di Piano vigenti, ed alla perdita dei servizi ecosistemici indicati, ritiene di inserire, per il nuovo ambito anche la necessità di invarianza idraulica, imponendo che le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabili, vengano riutilizzate quali acque di seconda scelta, predisponendo un sistema di dispersione nel primo sottosuolo, in grado di immagazzinare e rilasciare le portate raccolte, almeno per il tempo necessario a raggiungere la saturazione dei terreni naturali presenti, predisponendo un

		richieste di approfondimenti non vengono riportanti nelle integrazioni (aggiornamento del Documento tecnico di verifica che rispetti la normativa vigente e che includa le valutazioni richieste dagli enti consultati in fase di verifica alla VAS). Inoltre si precisa che per la presentazione di varianti parziali è sempre dovuta, in via preliminare, la verifica della coerenza interna con la situazione degli strumenti di pianificazione propri del comune che deve essere necessariamente fatta dal Comune al fine di non dover impegnare gli enti con competenza ambientale consultati alla ricostruzione delle informazioni che sicuramente sono in possesso del Comune che propone gli interventi di variante alla propria strumentazione vigente. Considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale **Consumo di suolo:** La presente variante determina un incremento del consumo di suolo, dovuto a quanto previsto per proposte di variante n. 5 e 6. Si segnala che le aree interessate dalle proposte di variante n. 5 e 6 sono poste al di fuori, ma contermini, alla cosiddetta "Aree a dominante costruita" (art. 3.2 del Piano Territoriale Provinciale). Le stesse aree nel PTP sono indicate tra quelle con classe di capacità d'uso del suolo II. L'art. 3.8 stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare in queste aree gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari. Pur rappresentando una pregevole intenzione, si segnala che la compensazione inserita nelle NTA per la proposta di variante n.6 non sono sufficienti a compensare la perdita di servizi ecosistemici determinati dalla variante stessa. Pur consapevoli del fatto che gli interventi abbiano estensione limitata si è necessario Si segnala inoltre che occorrerebbe indicare nella normativa che le essenze utilizzate devono essere autoctone in coerenza con la normativa regionale (DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornata con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022). Verifica acustica: Si prende atto di quanto dichiarato nel documento Allegato Verifica di Compatibilità Acustica trasmesso con le integrazioni al prot. 1842 del 09/03/2023. **Risorse idriche** Le indicazioni comprese nel "documento "Quaderno delle controdeduzioni" e non sono univoche, accostando l'idea di una raccolta e riutilizzo con una dispersione nei primi strati del sottosuolo. Si auspica che per tutte le tipologie di insediamenti venga soddisfatto quanto previsto per gli art. 54 e 63 delle NTA al fine di un risparmio della risorsa idrica. Si ritiene utile rammentare quanto previsto all'art. 27 comma 1 del nuovo PTA riguardo al divieto di scarico delle acque meteoriche in acque sotterranee; si ricorda inoltre che deve essere scongiurato lo scarico diretto o comunque l'immissione nelle acque sotterranee come indicato dall'art. 104, comma 1, e dall'art.113, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si segnala che le proposte di variante ricadono nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo così come definite nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 che prevede: "I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica). Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56." Nella documentazione presentata non risultano elementi di valutazione circa la coerenza della variante con la D.G.R. 12-6441 come in generale manca una indicazione circa la compatibilità con il Piano Tutela della Acque. Si precisa che come per tutti i piani sovraordinati dovrà essere dichiarata la conformità nelle successive fasi progettuali. Come indicato in questa normativa per le aree produttive deve essere assunta idonea dichiarazione di non utilizzo e stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico: si prende atto delle integrazioni alle NTA dove è riportato il divieto di utilizzo e stoccaggio di tali sostanze. Parte dell'area della proposta di variante n. 3 risulta all'interno di una "Fascia di rispetto sorgenti acquedotto". Le attività previste all'interno della fascia di rispetto dovranno pertanto essere conformi al Regolamento della Regione Piemonte n. 15/R del 2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Il Piano territoriale provinciale inserisce le aree interessate dalla proposta di variante n. 5 e 6 tra quelle con vulnerabilità della falda alta e una soggiacenza di 3-4 metri. Si suggerisce di permettere la realizzazione di piani interrati o semi-interrati soltanto dopo la realizzazione di studi ad hoc circa la profondità della falda.	trattamento d'ingresso con filtro a coalescenza. Verrà specificato in norma che le essenze indicate siano di specie autoctona, in coerenza con la normativa citata. La normativa geologica di Piano, descrive le caratteristiche della falda superficiale come le necessità di tutela dell'ambito riconosciuto, di ricarica degli acquiferi profondi; le norme tecniche di attuazione, per le zone interessate dalle proposte di variante, vietano la realizzazione di locali interrati e propongono parametri per il controllo della permeabilità dei suoli, la raccolta e lo smaltimento delle meteoriche. Con riformulazioni precedenti, al fine di migliorare tali prescrizioni, vigenti dall'approvazione dell'ultima riformulazione di carattere generale, L'amministrazione ha disposto, l'inserimento al fondo dell'art. 54 "Aree di Completamento", del seguente disposto: "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" ed al fondo dell'art. 63 "Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (D4)", del seguente disposto: "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" In relazione alla variante n°3, si segnala che tale proposta è totalmente estranea alla fascia di rispetto, che interessa unicamente parte delle aree pubbliche lungo la strada Trossi, realizzate e vincolate a tale uso a far data dall'attuazione del comparto di Bella Fiere e che l'ambito, già da tempo attuato, secondo i disposti di piano, sia attualmente, che a seguito della riformulazione proposta, non ha alcuna possibilità di realizzare interventi nelle aree indicate o comunque esterne al contorno del fabbricato esistente, oggetto di variante. Il Piano vigente riconosce e norma tali ambiti all'art. 37 delle vigenti norme, in coerenza con i disposti normativi vigenti, per pozzi destinati in concessione mineraria per il confezionamento e vendita di acque minerali. L'Amministrazione Comunale, per tali motivi, ritiene possa essere dichiarata, la compatibilità delle proposte di variante, con i contenuti del Piano Tutela delle Acque. L'Amministrazione Comunale ritiene di demandare l'aggiornamento del documento RIR alla prossima variante di carattere generale, di adeguamento al PPR, tenendo conto che l'attuale proposta di riformulazione della destinazione d'uso degli organismi edilizi da fieristico espositiva a produttiva, comporta una decisa diminuzione degli addetti ed utenti teorici connaturali con tali differenti usi; modificazione proposta a parità di superfici esistenti ed in coerenza con altre situazioni al contorno, considerando che le norme di

		RIR Per quanto riguarda la variante relativa al comparto fieristico "Biella Fiere", posto lungo la strada Trossi e riconosciuto dallo Strumento Urbanistico Generale Vigente, quale "AREA FIERISTICO ESPOSITIVA "BIELLA FIERE" (D5), come normata all'art. 64 delle vigenti orme Tecniche di Attuazione, nel documento è fatto riferimento alla "presenza, in prossimità dello stabilimento a Rischio Industriale Elevato Ilario Ormezzano, che interessa l'ambito in esame, parte con la fascia di danno esterno e parte con una zona d'attenzione di raggio pari a 500 metri che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99". Gli enti competenti in materia ambientale hanno potuto valutare il documento denominato "Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti" con data 13.12.2006; si osserva che le informazioni presenti dovrebbero essere desunte dal Piano Di Emergenza Esterna (PEE) e fornite dal gestore non sono aggiornate, il PEE attualmente vigente è infatti del 2019. Non sono poi state esplicitate indicazioni sulla compatibilità territoriale. Visto l'anno di redazione dell'Elaborato RIR si rileva che non è stato redatto ai sensi delle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante" approvate con DGR 17-377 del 26 luglio 2010, in cui vengono definite due zone esterne allo stabilimento soggetto alla Normativa "Seveso", l'area di esclusione e l'area di osservazione con relativi vincoli. Si ritiene necessario aggiornare gli elaborati come indicato al comma 7 art.22 del D.Lgs 105/2015 anche ai sensi della normativa regionale vigente, seguendo quanto contenuto nelle linee guida anche in riferimento alle buone pratiche da tenere nelle fasce individuate. Si osserva che, dalle informazioni a disposizione, anche rispetto alle informazioni e dati più recenti relativi agli scenari incidentali contemplati nell'ultimo Rapporto di Sicurezza presentato dall'azienda, la destinazione produttiva dovrebbe essere compatibile con la situazione in essere.	Piano dispongono di normativa specifica; le modificazioni del Piano di Emergenza Esterna riformulato nel 2019, si ritiene non contenga elementi di significativa rilevanza per le proposte di variante avanzate.

OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI DEGLI ENTI COMPETENTI CONSULTATI NELL'AMBITO DELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AL PROGETTO PRELIMINARE

N°	Proponente	Sintesi Osservazione/Contributo	Integrazioni e Controdeduzione all'osservazione/contributo da parte dell'Amministrazione Comunale
01	ASL	Si comunica che, dal punto di vista igienico sanitario, la variante non debba essere assoggettata a V.A.S..	
02	ARPA	Come indicato nella D.G.R. del 9 giugno 2008, n.12-8931, il Rapporto Preliminare deve contenere le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano. Il suddetto documento deve al suo interno contenere tutti i dati e le considerazioni necessarie affinché la scrivente Agenzia, come gli altri Enti con competenze ambientali coinvolti, possano verificare l'eventuale presenza di effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS. Si ribadisce, come già riportato nei contributi tecnici riguardanti le precedenti Varianti, che l'approccio analitico non è completo, e non fornisce esaustivamente le informazioni richieste. L'allegato I del D. Lgs. 152/2006 predisposto per verificare se un Piano o Programma debbano o meno essere assoggettati a VAS, deve avere un approccio complessivo sulla Variante Parziale e non sulle singole previsioni. Le singole previsioni spesso, come in questo caso, non generano impatti sensibili, tuttavia la loro realizzazione è da ritenersi cumulativa, sia tra i nuovi interventi, che con quanto già induce impatti sullo stato attuale. Il consumo di suolo in particolare è da valutare in modo complessivo, in special modo in aree con dati significativamente al di sopra delle medie provinciali e regionali. La frequenza delle varianti allo strumento urbanistico è un ulteriore aspetto che dovrebbe concorrere alla valutazione complessiva del reale impatto ambientale. Si osserva inoltre che non vengono fornite indicazioni su altri aspetti ambientali quali la gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche, le quali nel territorio comunale di Gaglianico generano problemi di assorbimento nel reticolo superficiale, e non vengono approfondite le criticità legate agli aspetti acustici. L'impatto predominante è relativo al consumo di suolo, legato alle nuove edificazioni previste, in particolare negli interventi n. 5 e 6, di cui non viene fornito alcun dato sulle superfici interessate. Si sottolinea che gli strumenti di pianificazione locale governano l'uso del suolo, pertanto è su questa matrice che si rilevano i principali effetti indotti dall'attuazione delle trasformazioni urbanistiche. Il suolo offre numerosi servizi ecosistemici, recentemente classificati dal Common International Classification of Ecosystem Services in: - servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.); - servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.); - servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.). Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile. Il concetto di consumo di suolo è quello indicato da ISPRA nel rapporto "Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" (2017), definito come "una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)". Si ricorda in questa sede che la perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali; non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti. La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire funzioni ecosistemiche equivalenti a	Al fine di valutare le sinergie delle singole varianti, nell'elaborato B di variante, è stato effettuato il confronto a coppie, secondo la matrice indicata, con riferimento alle nuove proposte di variante. Dal punto di vista generale, le riformulazioni introdotte, come indicato per le aree in completamento e commerciali, nei punti precedenti, sono definite all'interno del dimensionamento generale di piano effettuato con l'ultima variante di carattere generale, con effettiva valenza percentuale, rispetto a quanto già teoricamente assentibile, veramente contenuta. È stato realizzato, su incarico comunale, elaborato contenente la valutazione acustica delle nuove proposte di variante, in relazione al piano acustico vigente, da tecnico abilitato, che si allega. L'Amministrazione ritiene che, indipendentemente dalla frequenza delle varianti proposte, il dimensionamento rimane, per la totalità di quanto proposto anche in tempi differenti, entro i limiti definiti dalla legge regionale urbanistica vigente, per le varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5° della citata L.R.U.. Per quanto osservato relativamente alla gestione delle acque reflue e meteoriche, al fine di migliorare tali prescrizioni, vigenti dall'approvazione dell'ultima riformulazione di carattere generale, L'amministrazione ha disposto, l'inserimento al fondo dell'art. 54 "Aree di Completamento", del seguente disposto: "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" ed al fondo dell'art. 63 "Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (D4)", del seguente disposto: "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" Nell'ambito delle varianti proposte, le nuove superfici, derivano parte da uno stralcio di previsioni per edificazione in completamento previste dal Piano e parte da nuove superfici consentite per le varianti parziali in misura del 5% di quelle esistenti. Per le prime superfici in completamento e nuova edificazione, lo strumento urbanistico generale vigente, prevede la possibilità di realizzare nuovi interventi per circa 96.642m^2, Valutato quindi che i volumi per edificazione in completamento sono invariati, l'inserimento della nuova potenziale superficie coperta, di tale lotto è pari a 1.223 m^2, nei quali sono ricompresi i 30 m^2 del basso fabbricato esistente. Rispetto ai valori massimi ammessi dal Piano vigente, le superfici coperte effettivamente realizzate, definite dalle superfici delle sagome dei fabbricati, con un aumento del 20% circa, in relazione a sporti di gronda e pavimentazioni impermeabili esistenti, porta ad un valore di circa 28.124m^2. Pari al 30% circa di quanto assentibile, indicando una superficie residua teoricamente attuabile pari a

		quelle perse poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata zona. La **compensazione** per la perdita di un suolo agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione. Sarebbe stato opportuno che l'amministrazione avesse valutato tale aspetto, fornendo indicazioni per la realizzazione degli interventi di compensazione, definendo aree che potrebbero essere oggetto di bonifica e recuperi ambientali. Non sono inoltre state proposte opere di **mitigazione** relative alla realizzazione delle nuove edificazioni al fine di ridurre gli impatti ambientali, quali ad esempio interventi di mitigazione visiva, la riduzione della superficie impermeabilizzata ecc. Per quanto riguarda la variante relativa al comparto fieristico "Biella Fiere", posto lungo la strada Trossi e riconosciuto dallo Strumento Urbanistico Generale Vigente, quale "AREA FIERISTICO ESPOSITIVA "BIELLA FIERE" (D5), come normata all'art. 64 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, nel documento è fatto riferimento alla "presenza, in prossimità dello stabilimento a Rischio Industriale Elevato Ilario Ormezzano, che interessa l'ambito in esame, parte con la fascia di danno esterno e parte con una zona d'attenzione di raggio pari a 500 metri che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99". Da quanto sopra riportato non si evince se gli strumenti urbanistici comprendono un "elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti" (ERIR), relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come previsto dall'art. 22 "Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione" del D.Lgs.105/2015. Alla luce di quanto sopra, per poter procedere a ulteriori valutazioni di merito, si chiede di fornire informazioni in merito all'"Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione nell'area in cui è presente lo stabilimento a rischio di incidente rilevante ILARIO ORMEZZANO SAI S.r.l.	28.124m^2. Le superfici coperte potenzialmente inserite con la variante n°5 rappresentano lo 0.75% delle superfici ancora assentibili non realizzate. (viene allegata tabella riassuntiva di calcolo). Rispetto ai valori numerici valutati, l'effettivo consumo di suolo aggiuntivo, valutato come nuove superfici coperte, rappresenta una quota estremamente contenuta, anche in relazione al fatto che il lotto esistente, tenuto ad orto e giardino, con presenza di un basso fabbricato, adiacente ad ambiti attuati urbani e già recintato, riconosciuto dallo strumento urbanistico generale vigente quale area interstiziale connettiva non possiede contenuti paesaggistici e fruitivi tipici dei paesaggi agrari oggetto di tutela. Pur ritenendo l'Amministrazione che le superfici ed i volumi in variante, risultino del tutto ininfluenti, rispetto ai valori assentibili con i disposti di Piano vigenti, ed alla perdita dei servizi ecosistemici indicati, ritiene di inserire, per il nuovo ambito anche la necessità di invarianza idraulica, imponendo che le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabili, vengano riutilizzate quali acque di seconda scelta, predisponendo un sistema di dispersione nel primo sottosuolo, in grado di immagazzinare e rilasciare le portate raccolte, almeno per il tempo necessario a raggiungere la saturazione dei terreni naturali presenti, predisponendo un trattamento d'ingresso con filtro a coalescenza. Verrà specificato in norma che le essenze indicate siano di specie autoctona, in coerenza con la normativa citata. Relativamente alle opere di mitigazione per il lotto proposto per edificazione in completamento, è stata indicata la necessità di eseguire una piantumazione sul medesimo lotto di essenze arboree ed arbustive, come indicato nella relativa disposizione particolare, inserita al fondo delle norme di zona. In relazione alla tipologia della variante parziale, l'Amministrazione ritiene di non dover estendere tali prescrizioni alla generalità dei casi presenti nel territorio comunale. Per il comparto di Biella Fiere, lo strumento urbanistico generale vigente, in occasione dell'ultima variante di carattere Generale, approvata con D.G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011, è stato predisposto il documento di Rischi di Incidente Rilevante, partendo dalla definizione delle caratteristiche dell'ipotetica area di danno esterno. La struttura di Biella Fiere, è interessata dall'area con profondità pari a 500m come definita all'art. 39 delle vigenti N.T.A.. La proposta di variante è certamente migliorativa, rispetto alle potenziali presenze all'interno dei locali terziario espositivi autorizzati, rispetto ad usi produttivi che nei casi di maggior affollamento prevedono circa 70 m2/addetto, contro circa 1,0 presenza / m2 per gli ambienti fieristici. L'amministrazione evidenzia che all'interno della medesima fascia ed addirittura all'interno della fascia di danno esterno, sono ricomprese attività commerciali e terziarie, realizzate contestualmente agli organismi edilizi di Biella fiere.
03	ARPA	In seguito all'analisi della documentazione integrativa pervenutaci, si ritiene che la variante non debba essere assoggettata alla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. purché si tenga conto delle osservazioni sopra effettuate sugli aspetti relativi alle compensazioni e mitigazioni sugli elaborati da aggiornare	Viene fatto rimando alle controdeduzioni esplicitate al punto precedente, in merito alle azioni di mitigazione e compensazione richieste.
02	Provincia di Biella	**Considerazioni di carattere Generale** Variante 01 la modifica introdotta in area fronteggiante la strada Trossi, da "aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (F)" in "Insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano (D3)" contiene un errore: la previsione attuale è "Area per attrezzature pubbliche e usi pubblici, destinazione Parcheggio (per fabbisogni non residenziali)" ed è adiacente alla previsione per "Nuove aree commerciali" attualmente occupata da un parcheggio come visibile dall'immagine sotto riportata. In previsione della realizzazione della rotatoria, inserita nel progetto di Messa in sicurezza della SP 230 di Massazza (Strada Trossi) della Provincia di Biella condiviso anche dallo stesso comune di Gaglianico, si suggerisce l'opportunità di valutare la modifica delle previsioni nel comparto commerciale Aquatec riservando una parte più ampia a destinazione "Area per attrezzature pubbliche e usi pubblici, destinazione Parcheggio (per fabbisogni non residenziali)" in linea con le altre previsioni commerciali poste lungo la Trossi, di ampiezza tale da rendere fattibile l'inserimento della rotatoria, comprese le sue opere complementari, e in conformità con la fascia di rispetto della SP come previsto dal codice della strada. Inoltre si precisa che l'attuazione della "Nuova area commerciale" (la cui previsione era già stata oggetto di osservazione da parte di questo Ente nella proposta di variante parziale n. 6 adottata con DCC 47 del 28/10/2019 e approvata con DCC 12 del 09/02/2020 pubblicata per la sua efficacia sul BUR 16 del 16/04/2020) deve essere in linea con quanto previsto nella	In relazione all'errore segnalato, si conferma che tali aree a servizio degli insediamenti commerciali, sono normate, dalle vigenti N.T.A, all'art. 49, comma 7, lettera C, sotto il titolo di "**AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (F) … C. Per gli insediamenti commerciali:"** che si allega. L'Amministrazione Comunale, valutato il comparto Acquatec e considerato che la fascia di rispetto della attuale previsione per nuova rotatoria, prevede che in sede esecutiva l'infrastruttura possa essere individuata all'interno dell'ambito individuato dalle fasce di rispetto definite dalla posizione cartografica di Piano; essendo tale ambito interno alla perimetrazione del centro abitato, come definito dall'ultima variante di carattere generale, ai sensi del codice della strada, tale valore è apri a 7m, come indicato all'art. 50 "Aree per la viabilità" delle vigenti N.T.A.. tale fascia, come rappresentata nell'allegato cartografico definisce una ampia possibilità di definizione esecutiva di tale infrastruttura, in relazione alle dimensioni di massima, condivise con l'Amministrazione Provinciale, prossime ai 17 m di raggio esterno; dimensioni coerenti con gli interventi già attuati a monte ed a valle della posizione in esame, lungo la via Trossi. All'interno dell'ambito per nuovi impianti commerciali indicato, posto in adiacenza all'ambito oggetto di proposta di variante e della previsione della nuova rotatoria, riportato dallo strumento urbanistico generale vigente, con pratica edilizia SCIA n. 144/2019 del 28-11-2019 e nulla osta del competente settore provinciale prot. 01632 del 23.01.2020, è stata autorizzata la ditta Aquatec, proprietaria di tali aree, a

		normativa regionale vigente del commercio (la previsione di nuove aree commerciali rende necessario un aggiornamento degli strumenti urbanistici esecutivi presenti lungo l'asse della SP 230 ed un aggiornamento del PUC (Piano Unitario di Coordinamento) a suo tempo adottato dal Comune. E' indispensabile che il Comune si faccia garante della contestuale attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e degli interventi infrastrutturali, per evitare che l'attuazione delle previsioni insediative commerciali metta in crisi il sistema viario. Si ricorda che in approvazione del PUC nel 2009 era stato stabilito che poiché gli interventi infrastrutturali riguardano la viabilità di competenza provinciale è indispensabile che la Provincia sia un soggetto attivo nella definizione e sottoscrizione delle convenzioni previste per l'attuazione degli interventi previsti nel PU.C.). <u>Considerazioni di carattere paesistico ambientale</u> <u>Consumo di suolo:</u> La presente variante determina un incremento del c**onsumo di suolo, dovuto a quanto previsto per proposte di variante n. 5 e 6.** Si segnala che le aree interessate dalle proposte di variante n. 5 e 6 sono poste al di fuori, ma contermini, alla cosiddetta "Aree a dominante costruita" (art. 3.2 del Piano Territoriale Provinciale). Le stesse aree nel PTP sono indicate tra quelle con classe di capacità d'uso del suolo II. L'art. 3.8 stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare in queste aree gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di **valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.** Pur rappresentando una pregevole intenzione, si segnala che la compensazione inserita nelle NTA per la proposta di variante n.6 non sono sufficienti a compensare la perdita di servizi ecosistemici determinati dalla variante stessa. Si segnala inoltre che occorrerebbe indicare nella normativa che le essenze utilizzate devono essere autoctone in coerenza con la normativa regionale (DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornata con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022). <u>Risorse idriche</u> Si segnala che le proposte di variante ricadono nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo così come definite nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 che prevede: "I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica). Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56." Nella documentazione presentata non risultano elementi di valutazione circa la coerenza della variante con la D.G.R. 12-6441 come in generale manca una indicazione circa la compatibilità con il Piano Tutela della Acque. Si precisa che come per tutti i piani sovraordinati dovrà essere dichiarata la conformità nelle successive fasi progettuali. Come indicato in questa normativa per le aree produttive deve essere assunta idonea dichiarazione di non utilizzo e stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico: si prende atto delle integrazioni alle NTA dove è riportato il divieto di utilizzo e stoccaggio di tali sostanze. Parte dell'area della proposta di variante n. 3 risulta all'interno di una "Fascia di rispetto sorgenti acquedotto". Le attività previste all'interno della fascia di rispetto dovranno pertanto essere conformi al Regolamento della Regione Piemonte n. 15/R del 2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Il Piano territoriale provinciale inserisce le aree interessate dalla proposta di variante n. 5 e 6 tra quelle con vulnerabilità della falda alta e una soggiacenza di 3-4 metri. Si suggerisce di permettere la realizzazione di piani interrati o semi-interrati soltanto dopo la realizzazione di studi ad hoc circa la profondità della falda.	realizzare una superficie coperta per il ricovero di autovetture, che di fatto occupa la porzione esterna alle fasce di rispetto sopra indicate, esaurendo qualsiasi ulteriore possibilità di edificazione, che possa in qualche modo interferire con l'attuazione della rotatoria citata. Per tali motivi, l'Amministrazione ritiene di confermare unicamente la riformulazione proposta. Per le considerazioni relative al Progetto Unitario di Coordinamento, citato, in relazione a quanto esposto e viste le dimensioni delle aree interessate dall'attuazione della infrastruttura viaria di competenza provinciale, quanto disposto per gli interventi all'interno di tali fasce dall'art. 33 delle citate N.T.A., l'Amministrazione Comunale, ritiene che non sussistano ulteriori elementi da definire con tale Progetto; si farà comunque garante della contestuale attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e degli interventi infrastrutturali, per evitale che le attuazioni delle previsioni insediative commerciali previste dal Piano, non mettano in crisi il sistema viario, riconoscendo il ruolo attivo dalla Provincia, nella definizione e sottoscrizione delle convenzioni previste. Nell'ambito delle varianti proposte, le nuove superfici, derivano parte da uno stralcio di previsioni per edificazione in completamento previste dal Piano e parte da nuove superfici consentite per le varianti parziali in misura del 5% di quelle esistenti. Per le prime superfici in completamento e nuova edificazione, lo strumento urbanistico generale vigente, prevede la possibilità di realizzare nuovi interventi per circa 96.642m^2, Valutato quindi che i volumi per edificazione in completamento sono invariati, l'inserimento della nuova potenziale superficie coperta, di tale lotto è pari a 1.223 m^2, nei quali sono ricompresi i 30 m^2 del basso fabbricato esistente. Rispetto ai valori massimi ammessi dal Piano vigente, le superfici coperte effettivamente realizzate, definite dalle superfici delle sagome dei fabbricati, con un aumento del 20% circa, in relazione a sporti di gronda e pavimentazioni impermeabili esistenti, porta ad un valore di circa 28.124m^2. Pari al 30% circa di quanto assentibile, indicando una superficie residua teoricamente attuabile pari a 28.124m^2. Le superfici coperte potenzialmente inserite con la variante n°5 rappresentano lo 0.75% delle superfici ancora assentibili non realizzate. (viene allegata tabella riassuntiva di calcolo). Rispetto ai valori numerici valutati, l'effettivo consumo di suolo aggiuntivo, valutato come nuove superfici coperte, rappresenta una quota estremamente contenuta, anche in relazione al fatto che il lotto esistente, tenuto ad orto e giardino, con presenza di un basso fabbricato, adiacente ad ambiti attuati urbani e già recintato, riconosciuto dallo strumento urbanistico generale vigente quale area interstiziale connettiva non possiede contenuti paesaggistici e fruitivi tipici dei paesaggi agrari oggetto di tutela. Pur ritenendo l'Amministrazione che le superfici ed i volumi in variante, risultino del tutto ininfluenti, rispetto ai valori assentibili con i disposti di Piano vigenti, ed alla perdita dei servizi ecosistemici indicati, ritiene di inserire, per il nuovo ambito anche la <u>necessità di invarianza idraulica,</u> imponendo che le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabili, vengano riutilizzate quali acque di seconda scelta, predisponendo un sistema di dispersione nel primo sottosuolo, in grado di immagazzinare e rilasciare le portate raccolte, almeno per il tempo necessario a raggiungere la saturazione dei terreni naturali presenti, predisponendo un trattamento d'ingresso con filtro a coalescenza. Verrà specificato in norma che le essenze indicate siano di specie autoctona, in coerenza con la normativa citata. La normativa geologica di Piano, descrive le caratteristiche della falda superficiale come le necessità di tutela dell'ambito riconosciuto, di ricarica degli acquiferi profondi; le norme tecniche di attuazione, per le zone interessate dalle proposte di variante, vietano la realizzazione di locali interrati e propongono parametri per il controllo della permeabilità dei suoli, la raccolta e lo smaltimento delle meteoriche. Con riformulazioni precedenti, al fine di migliorare tali prescrizioni, vigenti dall'approvazione dell'ultima riformulazione di carattere generale, L'amministrazione ha disposto, l'inserimento al fondo dell'art. 54 "***Aree di Completamento***", del seguente disposto: "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento

		L'operazione di verifica effettuata soltanto sulle singole previsioni non necessariamente produce lo stesso risultato in termini di impatto sulle componenti ambientali.	della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" ed al fondo dell'art. 63 "**Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali** (D4)", del seguente disposto: "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" In relazione alla variante n°3, si segnala che tale proposta è totalmente estranea alla fascia di rispetto, che interessa unicamente parte delle aree pubbliche lungo la strada Trossi, realizzate e vincolate a tale uso a far data dall'attuazione del comparto di Bella Fiere e che l'ambito, già da tempo attuato, secondo i disposti di piano, sia attualmente, che a seguito della riformulazione proposta, non ha alcuna possibilità di realizzare interventi nelle aree indicate o comunque esterne al contorno del fabbricato esistente, oggetto di variante. Il Piano vigente riconosce e norma tali ambiti all'art. 37 delle vigenti norme, in coerenza con i disposti normativi vigenti, per pozzi destinati in concessione mineraria per il confezionamento e vendita di acque minerali. Al fine di valutare le sinergie delle singole varianti, nell'elaborato **B** di variante, è stato effettuato il confronto a coppie, secondo la matrice indicata, con riferimento alle nuove proposte di variante. Dal punto di vista generale, le riformulazioni introdotte, come indicato per le aree in completamento e commerciali, nei punti precedenti, sono definite all'interno del dimensionamento generale di piano effettuato con l'ultima variante di carattere generale, con effettiva valenza percentuale, rispetto a quanto già teoricamente assentibile, veramente contenuta.

Art. 39 FASCE DI RISPETTO PER AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.M. 09-05-2001

1. Si tratta di aree poste in prossimità dello stabilimento Ilario Ormezzano – SAI S.p.a. di Gaglianico, classificato tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 09-05-2001.
2. Pur essendo individuate zone d'impatto sicuro o zone di danno esterne all'area dello stabilimento per un'estensione di 160 metri, le cartografie di Piano indicano anche l'estensione di una zona d'attenzione di raggio pari a 500 metri che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99.
3. All'interno della sopra indicata zona di danno esterno (160 m.), e nell'ambito delle destinazioni ammesse, i nuovi insediamenti e le modifiche delle attività esistenti rispettano i criteri di compatibilità territoriale e ambientale di cui all'allegato del DM 0 maggio 2001, paragrafo 6.3
4. Viste le particolari categorie territoriali presenti ed in progetto, ai sensi dell'art. 6, tab. 1 D.M. 09-05-2001, e l'assenza dal Piano Territoriale Provinciale di disposti che portino a coerenza in termini di pianificazione sovracomunale le interazioni tra lo stabilimento a rischio, le destinazioni del territorio e localizzazioni delle infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, gli interventi ammessi dalle norme di zona (zona d'attenzione di 500 m), eccedenti la manutenzione straordinaria, dovranno essere verificati tenendo conto dei contenuti dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" allegato allo S.U.G
5. Le informazioni sulle aziende soggette al D. Lgs. 334/1999 e s.m.i. (scenari incidentali, frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM 9/5/2001, All. 1 par. 7) nonché i dati sulle vulnerabilità del territorio sono aggiornate almeno ogni due anni. Qualora a seguito dei suddetti aggiornamenti si configurino modifiche agli scenari incidentali, ovvero situazioni di particolare criticità ambientale e territoriale, le suddette informazioni sono comunicate ai comuni limitrofi.

PARERI E CONTRIBUTI RICEVUTI

REGIONE PIEMONTE

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Don Sturzo 20 BIELLA
Direttore Responsabile: Dr. Damiano Mones
Tel. 015-1515 9255 Fax. 015-15159222
dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
PEC: suap@cert.aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

ASL BI BIELLA
Prot.0036144/22 del 19/12/2022

a mezzo P.E.C.

gaglianico@pec.ptbiellese.it

Al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Gaglianico

Biella 15/12/2022
Prot.
pratica n° 12/22 P.R. Com.li
Oggetto: Variante Parziale n° 9 al PRGI vigente – Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

Presi in esame gli elaborati ed il documento tecnico relativi alla pratica specificata in oggetto, si comunica che, dal punto di vista igienico sanitario, la variante non debba essere assoggettata a V.A.S. .

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Segue la prat. il geom. G.L. Frezzati

AZIENDA SANITARIA LOCALE - BIELLA - A.S.L. BI REGIONE PIEMONTE

Il Direttore
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Damiano Mones

Biella, data del protocollo

COMUNE DI GAGLIANICO
VIA XX SETTEMBRE, 10 -
13894, GAGLIANICO (BI)

OGGETTO: Esame del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Gaglianico adottato con deliberazione C.C. n. 46 del 24/10/2022 ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., e contributo ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., art. 20 – D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 10 – DGR 25-2977 del 29/02/2016; verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29/05/2009).

Esame del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Gaglianico adottato con deliberazione C.C. n. 46 del 24/10/2022 ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

L'esame del progetto preliminare della variante parziale in oggetto è stato effettuato con riferimento agli elaborati che costituiscono il Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010).

Come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, la presente relazione rappresenta il Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la formulazione del parere in merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante Parziale in applicazione di quanto stabilito con DGP n. 203 del 29/05/2009, avendo il Comune di Gaglianico proceduto in maniera contestuale alla adozione della Variante in oggetto e allo svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il Comune di Gaglianico ha adottato con D.C.C. n. 46 del 24/10/2022 la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C inviata ai nostri uffici con prot. n. 8071 del 11/11/2022 (assunta agli atti con prot. n. 23892 del 14/11/2022).

Atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Gaglianico (resi disponibili per via telematica):

- Deliberazione di C.C. n. 46 del 24/10/2022;
- Elaborato A: Relazioni ed estratti cartografici;
- Elaborato B: Documentazione tecnica per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- Elaborato P2: Uso del suolo – intero territorio;
- Elaborato P4: Uso del suolo – zona nord;
- Elaborato P5: Uso del suolo – zona sud;
- Elaborato PB - Norme Tecniche di Attuazione.

Le modifiche introdotte dalla Variante parziale riguardano:

- proposta di variante 01: modifica in un'area fronteggiante la strada Trossi, da "aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (F)" in "insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano (D3)";
- proposta di variante 02: modifica in via Giordano Bruno di aree dall'attuale "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)", in "aree libere interstiziali (C2)";

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

- proposta di variante 03: modifica lungo la strada Trossi di aree dall'attuale "area fieristico espositiva "Biella fiere (D5)" in "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)".
- proposta di variante 04: riguarda il comparto per "aree di trasformazione (B4)" che vede la presenza di un fabbricato esistente con tipologia agricola posto ai limiti della fascia di rispetto cimiteriale, per il quale lo strumento urbanistico prevede la possibilità di recupero verso usi residenziali, si prevede la modifica nelle vigenti N.T.A del valore del "Volume massimo realizzabile", dagli attuali 4.900 mc sino a 4.400 mc.
- proposta di variante 05: modifica di un'area situata presso Via delle Cascinette attualmente con destinazione parte in "aree libere interstiziali (C2)" e parte quale "aree agricole - sottozona (E1)" parte in "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)" e parte in "aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (F)";
- proposta di variante 06: modifica in via Carlo Felice Trossi di un'area da "aree libere interstiziali (C2)" in "aree di completamento (B2)" e parallela inserimento nell'art. 54 delle N.T.A. di specifiche indicazioni edilizie e compensative;
- proposta di variante 07: correzione di un errore materiale nella rappresentazione delle zonizzazioni in contiguità con la via Cairoli.
- proposta di variante 08: modifica in un'area tra via della Pace e dalla via Gramsci di aree dall'attuale "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)" in "attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (D6)".

Si prende atto di quanto contenuto e attestato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/10/2022 di adozione della Variante e precisamente:

- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- il rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5, lettere c), d), e) e f);
- la dichiarazione che la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente non è modificata dalla presente variante e resta determinata in 7.556 abitanti;
- la dichiarazione che gli ambiti oggetto di modifica sono compatibili con i piani sovra comunali.

Vista l'integrazione del Comune di Gaglianico assunta agli atti con prot. 25545 del 01/12/2022 che riporta la dichiarazione della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria riguardante la proposta di variante n. 6 in via Carlo Felice Trossi.

Considerazioni di carattere generale

Variante 01 la modifica introdotta in area fronteggiante la strada Trossi, da "aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (F)" in "Insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano (D3)" contiene un errore: la previsione attuale è "Area per attrezzature pubbliche e usi pubblici, destinazione Parcheggio (per fabbisogni non residenziali)" ed è adiacente alla previsione per "Nuove aree commerciali" attualmente occupata da un parcheggio come visibile dall'immagine sotto riportata.

In previsione della realizzazione della rotatoria, inserita nel progetto di Messa in sicurezza della SP 230 di Massazza (Strada Trossi) della Provincia di Biella condiviso anche dallo stesso comune di Gaglianico, si suggerisce l'opportunità di valutare la modifica delle previsioni nel comparto commerciale Aquatec riservando una parte più ampia a destinazione "Area per attrezzature pubbliche e usi pubblici, destinazione Parcheggio (per fabbisogni non residenziali)" in linea con le altre previsioni commerciali poste lungo la Trossi, di ampiezza tale da rendere fattibile l'inserimento della rotatoria, comprese le sue opere complementari, e in conformità con la fascia di rispetto della SP come previsto dal codice della strada.

Inoltre si precisa che l'attuazione della "Nuova area commerciale" (la cui previsione era già stata oggetto di osservazione da parte di questo Ente nella proposta di variante parziale n. 6 adottata con

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

DCC 47 del 28/10/2019 e approvata con DCC 12 del 09/02/2020 pubblicata per la sua efficacia sul BUR 16 del 16/04/2020) deve essere in linea con quanto previsto nella normativa regionale vigente del commercio (la previsione di nuove aree commerciali rende necessario un aggiornamento degli strumenti urbanistici esecutivi presenti lungo l'asse della SP 230 ed un aggiornamento del PUC (Piano Unitario di Coordinamento) a suo tempo adottato dal Comune. E' indispensabile che il Comune si faccia garante della contestuale attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e degli interventi infrastrutturali, per evitare che l'attuazione delle previsioni insediative commerciali metta in crisi il sistema viario. Si ricorda che in approvazione del PUC nel 2009 era stato stabilito che poiché gli interventi infrastrutturali riguardano la viabilità di competenza provinciale è indispensabile che la Provincia sia un soggetto attivo nella definizione e sottoscrizione delle convenzioni previste per l'attuazione degli interventi previsti nel PU.C.).

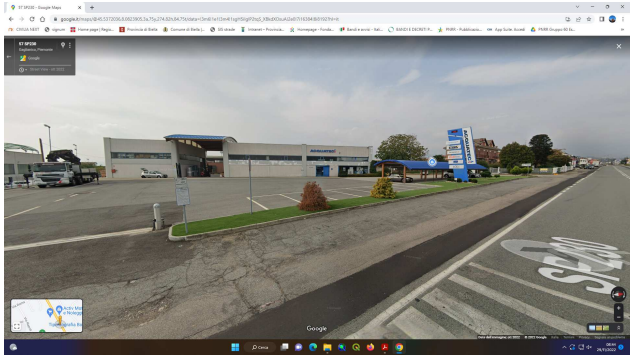

Considerazioni di carattere paesistico ambientale

Consumo di suolo:

La presente variante determina un incremento del consumo di suolo, dovuto a quanto previsto per proposte di variante n. 5 e 6.

Si segnala che le aree interessate dalle proposte di variante n. 5 e 6 sono poste al di fuori, ma contermini, alla cosiddetta "Aree a dominante costruita" (art. 3.2 del Piano Territoriale Provinciale). Le stesse aree nel PTP sono indicate tra quelle con classe di capacità d'uso del suolo II. L'art. 3.8 stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare in queste aree gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.

Pur rappresentando una pregevole intenzione, si segnala che la compensazione inserita nelle NTA per la proposta di variante n.6 non sono sufficienti a compensare la perdita di servizi ecosistemici determinati dalla variante stessa. Si segnala inoltre che occorrerebbe indicare nella normativa che le essenze utilizzate devono essere autoctone in coerenza con la normativa regionale (DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornata con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022).

Risorse idriche

Si segnala che le proposte di variante ricadono nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo così come definite nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 che prevede: "*I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016*

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica). Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56."
Nella documentazione presentata non risultano elementi di valutazione circa la coerenza della variante con la D.G.R. 12-6441 come in generale manca una indicazione circa la compatibilità con il Piano Tutela della Acque. Si precisa che come per tutti i piani sovraordinati dovrà essere dichiarata la conformità nelle successive fasi progettuali. Come indicato in questa normativa per le aree produttive deve essere assunta idonea dichiarazione di non utilizzo e stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico: si prende atto delle integrazioni alle NTA dove è riportato il divieto di utilizzo e stoccaggio di tali sostanze.

Parte dell'area della proposta di variante n. 3 risulta all'interno di una "Fascia di rispetto sorgenti acquedotto". Le attività previste all'interno della fascia di rispetto dovranno pertanto essere conformi al Regolamento della Regione Piemonte n. 15/R del 2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Il Piano territoriale provinciale inserisce le aree interessate dalla proposta di variante n. 5 e 6 tra quelle con vulnerabilità della falda alta e una soggiacenza di 3-4 metri. Si suggerisce di permettere la realizzazione di piani interrati o semi-interrati soltanto dopo la realizzazione di studi ad hoc circa la profondità della falda.

Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29/05/2009)

In merito ai contenuti del Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità al processo di VAS, si formulano le seguenti considerazioni:

In generale si sottolinea che la struttura del Documento preliminare per la verifica non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in quanto vengono verificate singolarmente le proposte di variante e non la Variante nel suo complesso.

L'operazione di verifica effettuata soltanto sulle singole previsioni non necessariamente produce lo stesso risultato in termini di impatto sulle componenti ambientali che potrebbe derivare dall'insieme delle previsioni che costituiscono complessivamente la variante.

Considerato che la struttura del documento si discosta dallo schema previsto per l'analisi degli impatti della variante di piano non sempre risulta di facile lettura quanto espresso nel Documento preliminare per la verifica.

Ai fini della procedura di valutazione, in esito all'istruttoria espletata dal Tavolo tecnico intersettoriale istituito ai sensi della DGP n. 203 del 29/05/09, comunque si ritiene che non sussistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica.

L'esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica **è condizionata** all'analisi delle criticità sopra riscontrate e degli impatti prodotti, alla regolazione tramite opportune prescrizioni delle misure atte a rendere compatibili e mitigare gli effetti degli interventi previsti.

Si ricorda che è di esclusiva competenza del Comune, in quanto Autorità competente, pronunciarsi circa la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale strategica la Variante in oggetto. In caso di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica l'Amministrazione comunale tenga conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite. Il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità deve essere

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati e sia pubblicato e messo a disposizione sul sito web del Comune ai fini dell'informazione circa la decisione assunta e le relative motivazioni.

Si ricorda che per i casi di esclusione dal processo valutativo è necessario che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Viceversa, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la Variante proposta, il presente documento e le indicazioni in esso contenute dovranno essere utilizzate, unitamente al contributo di altri soggetti competenti in materia ambientale consultati, ai fini della definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale nell'espletamento della successiva fase di specificazione.

CONCLUSIONI:
Sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Gaglianico nella documentazione trasmessa, la Variante Parziale adottata con deliberazione DCC n. 46 del 24/10/2022:

- rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010);
- è compatibile, attraverso le prescrizioni indicate nel presente parere, con i progetti sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Emanuela Mantovani

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Graziano Patergnani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

em/GP

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

TRASMISSIONE VIA PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato " segnatura.xml"

Servizio: B2.04
Pratica: *K13_2022_02667*

Spett. Comune di Gaglianico
PEC: gaglianico@pec.ptbiellese.it

E p.c. Spett. Provincia di Biella
Servizio Pianificazione Territoriale
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Riferimento Vs. prot. n. 8071 del 11/11/2022, prot. Arpa n. 103290 del 14/11/2022

OGGETTO: Contributo tecnico - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di Verifica – della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente dell'ex Comune di Gaglianico ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si trasmette in allegato alla presente, il contributo tecnico di ARPA Piemonte relativo alla procedura in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est
Dott. Jacopo Mario Fogola
(Firmato digitalmente)

JMF/la/pg

Allegati:
Relazione di contributo tecnico-scientifico

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 01119680111 – fax 0161269830
E-mail:dip.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST **ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**
OGGETTO: **Comune di Gaglianico – Variante Parziale n. 9 ex art. 17 L.R.56/77 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** *Riferimento Vs. prot. n. 8071 del 11/11/2022, prot. Arpa n. 103290 del 14/11/2022* **FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE**

Redazione	**Funzione: coll. tecnico prof.** **Nome: Dott.ssa Paola GUALA**	
Contributi specialistici	**Funzione: coll. tecnico prof.** **Nome: Ing. Simone SPEROTTO** **Funzione: coll. tecnico prof.** **Nome: Ing. Chiara CARPEGNA**	
Verifica	**Funzione:** **Collaboratore tecnico professionale I.F. Valutazioni Ambientali** **Nome** **Dott.ssa Laura ANTONELLI**	
Approvazione	**Funzione: Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est** **Nome: Dott. Jacopo Mario FOGOLA**	

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa alla Variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. vigente del comune di Gaglianico, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Ai sensi della DGR 12-8931 del 09/06/2008 il Comune di Gaglianico ha trasmesso la nuova documentazione relativa alla suddetta Variante e richiesto il parere dell'Agenzia scrivente, interessata in quanto soggetto con competenza ambientale.
Nell'ambito della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della sopra citata Variante, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

2. Valutazione delle caratteristiche della Variante

La variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. del comune di Gaglianico consta di 8 interventi puntuali qui di seguito brevemente descritti.

Area oggetto di variante 1
Per un lotto in cui è prevista un'area a parcheggio a servizio di un'area commerciale, si chiede la possibilità di ampliare il fabbricato commerciale esistente, riportando che è già stata realizzata un'area a parcheggio in prossimità della via Trossi. Tale area allo stato attuale risulta essere impermeabilizzata.

Area oggetto di variante 2
Una parte di comparto produttivo azzonato come "Insediamenti produttivi che si confermano", viene stralciato e riazzonato come "Aree libere interstiziali".
Dalle ortofoto si osserva la presenza di una struttura, si chiede all'amministrazione comunale di verificare che tale struttura sia compatibile con la previsione di nuovo azzonamento.

Area oggetto di variante 3
Per il comparto denominato Biella Fiere, lungo la via Trossi, da tempo non più in esercizio, viene proposta la modifica di destinazione d'uso, riazzonando ad uso produttivo come le vicine proprietà.
L'ambito in esame è interessato, per la presenza della Ditta Ilario Ormezzano stabilimento che rientra tra quelli a Rischio Industriale Rilevante, dalle "fasce di Danno esterno e di Attenzione con

raggio di 500 m" che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99.

Area oggetto di variante 4
Nel comparto per "Aree di trasformazione (B4)" n. 20 è presente un fabbricato di tipologia agricola per cui si prevede la possibilità di un recupero a scopo residenziale; per tale previsione si chiede di ridurre la volumetria concessa da 4.900 m^3 a 4.400 m^3. Come riportato nella documentazione l'area ricade all'interno della fascia di rispetto del sito cimiteriale comunale.

Area oggetto di variante 5
Si chiede di trasformare un ambito attualmente azzonato in parte in "Aree libere interstiziali" ed in parte in "Aree agricole", in "Area produttiva", al fine di poter ampliare l'impianto di depurazione del comparto produttivo adiacente e di poter realizzare una nuova area a parcheggio; tale ampliamento permetterebbe un eventuale ampliamento dello stabilimento produttivo.

Area oggetto di variante 6
Si propone di trasformare un lotto azzonato come "Area libera interstiziale" in "Area residenziale", per la realizzazione di un edificio unifamiliare.

Area oggetto di variante 7
La presente variante riguarda la correzione di un errore materiale riportato in cartografia riguardante le zonizzazioni adiacenti la viabilità.

Area oggetto di variante 8
Si chiede di trasformare una parte di un fabbricato all'interno di un ambito azzonato come "Insediamenti produttivi che si confermano", in "Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo" essendo la proprietà un'associazione religiosa.

.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all. I, D.Lgs. 4/08)

Come indicato nella D.G.R. del 9 giugno 2008, n.12-8931, il Rapporto Preliminare deve contenere le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano.
Il suddetto documento deve al suo interno contenere tutti i dati e le considerazioni necessarie affinché la scrivente Agenzia, come gli altri Enti con competenze ambientali coinvolti, possano verificare l'eventuale presenza di effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS.
Si ribadisce, come già riportato nei contributi tecnici riguardanti le precedente Varianti, che l'approccio analitico non è completo, e non fornisce esaustivamente le informazioni richieste. L'allegato I del D. Lgs. 152/2006 predisposto per verificare se un Piano o Programma debbano o

meno essere assoggettati a VAS, deve avere un approccio complessivo sulla Variante Parziale e non sulle singole previsioni. Le singole previsioni spesso, come in questo caso, non generano impatti sensibili, tuttavia la loro realizzazione è da ritenersi cumulativa, sia tra i nuovi interventi, che con quanto già induce impatti sullo stato attuale. Il consumo di suolo in particolare è da valutare in modo complessivo, in special modo in aree con dati significativamente al di sopra delle medie provinciali e regionali. La frequenza delle varianti allo strumento urbanistico è un ulteriore aspetto che dovrebbe concorrere alla valutazione complessiva del reale impatto ambientale.
Si osserva inoltre che non vengono fornite indicazioni su altri aspetti ambientali quali la gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche, le quali nel territorio comunale di Gaglianico generano problemi di assorbimento nel reticolo superficiale, e non vengono approfondite le criticità legate agli aspetti acustici.

L'impatto predominante è relativo al consumo di suolo, legato alle nuove edificazioni previste, in particolare negli interventi n. 5 e 6, di cui non viene fornito alcun dato sulle superfici interessate.
Si sottolinea che gli strumenti di pianificazione locale governano l'uso del suolo, pertanto è su questa matrice che si rilevano i principali effetti indotti dall'attuazione delle trasformazioni urbanistiche.
Il suolo offre numerosi **servizi ecosistemici**, recentemente classificati dal *Common International Classification of Ecosystem Services* in:

- *servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);*
- *servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);*
- *servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).*

Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile.
Il concetto di consumo di suolo è quello indicato da ISPRA nel rapporto "*Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*" (2017), definito come *"una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)".*
Si ricorda in questa sede che la perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali; non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.
La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perse poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata zona.
La compensazione per la perdita di un suolo agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione.
Sarebbe stato opportuno che l'amministrazione avesse valutato tale aspetto, fornendo indicazioni per la realizzazione degli interventi di compensazione, definendo aree che potrebbero essere oggetto di bonifica e recuperi ambientali.

Non sono inoltre state proposte opere di mitigazione relative alla realizzazione delle nuove edificazioni al fine di ridurre gli impatti ambientali, quali ad esempio interventi di mitigazione visiva, la riduzione della superficie impermeabilizzata ecc.

Nel valutare gli aspetti ambientali sotto il profilo acustico, con specifico riferimento al piano di classificazione acustica comunale, si osserva che nella documentazione valutata la tematica rumore non risulta essere stata affrontata correttamente; in particolare non è stata svolta alcuna valutazione e/o considerazione in merito alla compatibilità delle trasformazioni urbanistiche con il piano di classificazione acustica vigente.
Viene affrontato questo aspetto solo per la variante 5 senza fornire le valutazioni e la documentazione necessaria.
Si ritiene pertanto necessario produrre un documento di verifica di compatibilità acustica redatto da tecnico competente in materia acustica, in cui viene illustrato lo scenario di classificazione acustica prima e dopo la variante proposta.

Per quanto riguarda la variante relativa al comparto fieristico "Biella Fiere", posto lungo la strada Trossi e riconosciuto dallo Strumento Urbanistico Generale Vigente, quale "AREA FIERISTICO ESPOSITIVA "BIELLA FIERE" (D5), come normata all'art. 64 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, nel documento è fatto riferimento alla "*presenza, in prossimità dello stabilimento a Rischio Industriale Elevato Ilario Ormezzano, che interessa l'ambito in esame, parte con la fascia di danno esterno e parte con una zona d'attenzione di raggio pari a 500 metri che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99*".

Da quanto sopra riportato non si evince se gli strumenti urbanistici comprendono un "*elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti*" (ERIR), relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come previsto dall'art. 22 *"Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione*" del D.Lgs.105/2015.

Alla luce di quanto sopra, per poter procedere a ulteriori valutazioni di merito, si chiede di fornire informazioni in merito all'"Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione nell'area in cui è presente lo stabilimento a rischio di incidente rilevante ILARIO ORMEZZANO SAI S.r.l.

4. Conclusioni

In seguito all'analisi della documentazione pervenutaci, viste le criticità rilevate si ritiene che in assenza degli approfondimenti richiesti, in particolare sugli aspetti acustici, sulle proposte compensative e sull'elaborato tecnico RIR, la Variante Parziale in oggetto non possa essere esclusa da valutazione ambientale strategica come da artt. da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva.

TRASMISSIONE VIA PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato " segnatura.xml"

Servizio: B2.04
Pratica: *K13_2022_02667*

Spett. Comune di Gaglianico
PEC: gaglianico@pec.ptbiellese.it

E p.c. Spett. Provincia di Biella
Servizio Pianificazione Territoriale
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Riferimento Vs. prot. n. 1928 del 14/03/2023, prot. Arpa n. 24541 del 14/03/2023

OGGETTO: Contributo tecnico - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di Verifica – della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente dell'ex Comune di Gaglianico ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si trasmette in allegato alla presente, il contributo tecnico di ARPA Piemonte relativo alla procedura in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est
Dott. Jacopo Mario Fogola
(Firmato digitalmente)

JMF/la/pg

Allegati:
Relazione di contributo tecnico-scientifico

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 01119680111 – fax 0161269830
E-mail:dip.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST **ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**
OGGETTO: **Comune di Gaglianico – Variante Parziale n. 9 ex art. 17 L.R.56/77 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** *Riferimento Vs. prot. n. 1928 del 14/03/2023, prot. Arpa n. 24541 del 14/03/2023* **FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE**

Redazione	**Funzione: coll. tecnico prof.** **Nome: Dott.ssa Paola GUALA**	
Contributi specialistici	**Funzione: coll. tecnico prof.** **Nome: Ing. Simone SPEROTTO** **Funzione: coll. tecnico prof.** **Nome: Ing. Chiara CARPEGNA**	
Verifica	**Funzione:** **Collaboratore tecnico professionale I.F.** **Valutazioni Ambientali** **Nome** **Dott.ssa Laura ANTONELLI**	
Approvazione	**Funzione: Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est** **Nome: Dott. Jacopo Mario FOGOLA**	

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa relativa alla Variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. vigente del comune di Gaglianico, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Ai sensi della DGR 12-8931 del 09/06/2008 il Comune di Gaglianico ha trasmesso la nuova documentazione relativa alla suddetta Variante e richiesto il parere dell'Agenzia scrivente, interessata in quanto soggetto con competenza ambientale.
Nell'ambito della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della sopra citata Variante, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

2. Valutazione delle caratteristiche della Variante

La Variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. del comune di Gaglianico consta di 8 interventi puntuali qui di seguito brevemente descritti.

Area oggetto di variante 1
Per un lotto in cui è prevista un'area a parcheggio a servizio di un'area commerciale, si chiede la possibilità di ampliare il fabbricato commerciale esistente, riportando che è già stata realizzata un'area a parcheggio in prossimità della via Trossi. Tale area allo stato attuale risulta essere impermeabilizzata.

Area oggetto di variante 2
Una parte di comparto produttivo azzonato come "Insediamenti produttivi che si confermano", viene stralciato e riazzonato come "Aree libere interstiziali".
Come già indicato nel precedente contributo Arpa, dalle ortofoto si osserva la presenza di una struttura; si chiede all'amministrazione comunale di verificare che tale struttura sia compatibile con la previsione di nuovo azzonamento normata dall'art. 58 delle NTA.

Area oggetto di variante 3
Per il comparto denominato Biella Fiere, lungo la via Trossi, da tempo non più in esercizio, viene proposta la modifica di destinazione d'uso, riazzonando tale area ad uso produttivo come le vicine proprietà.

L'ambito in esame è interessato, per la presenza della Ditta Ilario Ormezzano, stabilimento che rientra tra quelli a Rischio Industriale Rilevante, dalle "fasce di Danno esterno e di Attenzione con raggio di 500 m" che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99.

Area oggetto di variante 4
Nel comparto per "Aree di trasformazione (B4)" n. 20 è presente un fabbricato di tipologia agricola per cui si prevede la possibilità di un recupero a scopo residenziale; per tale previsione si chiede di ridurre la volumetria concessa da 4.900 m^3 a 4.400 m^3. Come riportato nella documentazione l'area ricade all'interno della fascia di rispetto del sito cimiteriale comunale.

Area oggetto di variante 5
Si chiede di trasformare un ambito attualmente azzonato in parte in "Aree libere interstiziali" ed in parte in "Aree agricole", in "Area produttiva", al fine di poter ampliare l'impianto di depurazione del comparto produttivo adiacente e di poter realizzare una nuova area a parcheggio; tale ampliamento permetterebbe un eventuale ampliamento dello stabilimento produttivo.

Area oggetto di variante 6
Si propone di trasformare un lotto azzonato come "Area libera interstiziale" in "Area residenziale", per la realizzazione di un edificio unifamiliare.

Area oggetto di variante 7
La presente variante riguarda la correzione di un errore materiale riportato in cartografia riguardante le zonizzazioni adiacenti la viabilità.

Area oggetto di variante 8
Si chiede di trasformare una parte di un fabbricato all'interno di un ambito azzonato come "Insediamenti produttivi che si confermano", in "Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo" essendo la proprietà un'associazione religiosa.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all. I, D.Lgs. 4/08)

Come indicato nella D.G.R. del 9 giugno 2008, n.12-8931, il Rapporto Preliminare deve contenere le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano.
Il suddetto documento deve al suo interno contenere tutti i dati e le considerazioni necessarie affinché la scrivente Agenzia, come gli altri Enti con competenze ambientali coinvolti, possano verificare l'eventuale presenza di effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS.
Si ribadisce, come già riportato nei contributi tecnici riguardanti le precedenti Varianti, che l'approccio analitico adottato nel Rapporto Preliminare non è completo; l'analisi ambientale, predisposta ai sensi dell'allegato I del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per verificare se un Piano o Programma debbano o meno essere assoggettati a VAS, deve avere un approccio complessivo sulla Variante Parziale e non sulle

singole previsioni. Le singole previsioni spesso, come in questo caso, non generano impatti sensibili, tuttavia la loro realizzazione è da ritenersi cumulativa, sia tra i nuovi interventi, che con quanto già induce impatti sullo stato attuale. Il consumo di suolo in particolare è da valutare in modo complessivo, in special modo in aree con dati significativamente al di sopra delle medie provinciali e regionali. La frequenza delle varianti allo strumento urbanistico è un ulteriore aspetto che dovrebbe concorrere alla valutazione complessiva del reale impatto ambientale.
Nonostante queste osservazioni e richieste di approfondimento non si ritrova nella documentazione integrativa un aggiornamento al Rapporto preliminare che includa le valutazioni richieste.
In relazione alla richiesta di chiarimenti sulla gestione delle acque meteoriche delle aree da attuare viene riportato nell'elaborato denominato "Quaderno delle controdeduzioni" che "si ritiene di inserire la necessità di invarianza idraulica, imponendo che le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabili, vengano riutilizzate quali acque di seconda scelta, predisponendo un sistema di dispersione nel primo sottosuolo, in grado di immagazzinare e rilasciare le portate raccolte, almeno per il tempo necessario a raggiungere la saturazione dei terreni naturali presenti, predisponendo un trattamento d'ingresso con filtro a coalescenza". Viene anche riportato nello stesso documento il seguente disposto "Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari" al fondo dell'articolo 54 e dell'articolo 63 riferiti alle "aree di completamento" e "per nuovi insediamenti commerciali e direzionali". Le indicazioni non sono univoche, accostando l'idea di una raccolta e riutilizzo con una dispersione nei primi strati del sottosuolo. La scrivente Agenzia auspica che per tutte le tipologie di insediamenti venga soddisfatto quanto previsto per gli art. 54 e 63 al fine di un risparmio della risorsa idrica. Si ritiene utile rammentare quanto previsto all'art. 27 comma 1 del nuovo PTA riguardo al divieto di scarico delle acque meteoriche in acque sotterranee; si ricorda inoltre che deve essere scongiurato lo scarico diretto o comunque l'immissione nelle acque sotterranee come indicato dall'art. 104, comma 1, e dall'art.113, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'impatto predominante è relativo al consumo di suolo, legato alle nuove edificazioni previste, in particolare negli interventi n. 5 e 6, di cui non viene fornito alcun dato sulle superfici interessate.
Si sottolinea che gli strumenti di pianificazione locale governano l'uso del suolo, è pertanto su questa matrice che si rilevano i principali effetti indotti dall'attuazione delle trasformazioni urbanistiche.
Il suolo offre numerosi **servizi ecosistemici**, recentemente classificati dal *Common International Classification of Ecosystem Services* in:

- *servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);*
- *servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);*
- *servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).*

Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile.

Il concetto di consumo di suolo è quello indicato da ISPRA nel rapporto "*Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*" (2017), definito come *"una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)".*

Si ricorda in questa sede che la perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali; non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.

La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perse poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata zona.

La compensazione per la perdita di un suolo agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione.

Pur consapevoli del fatto che gli interventi, dalle ortofoto a disposizione, hanno estensione limitata si ritiene necessario valutare le modalità con cui rendere sostenibili ambientalmente tali interventi fornendo indicazioni per la realizzazione degli interventi di compensazione, definendo aree che potrebbero essere oggetto di bonifica e recuperi ambientali.

Non sono inoltre state proposte opere di mitigazione relative alla realizzazione delle nuove edificazioni al fine di ridurre gli impatti ambientali quali ad esempio interventi di mitigazione visiva, la riduzione della superficie impermeabilizzata ecc., la riduzione dei consumi energetici, inserendo tali proposte nell'impianto normativo.

Per quanto riguarda la variante relativa al comparto fieristico "Biella Fiere", posto lungo la strada Trossi e riconosciuto dallo Strumento Urbanistico Generale Vigente, quale "AREA FIERISTICO ESPOSITIVA "BIELLA FIERE" (D5), come normata all'art. 64 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, nel documento è fatto riferimento alla "*presenza, in prossimità dello stabilimento a Rischio Industriale Elevato Ilario Ormezzano, che interessa l'ambito in esame, parte con la fascia di danno esterno e parte con una zona d'attenzione di raggio pari a 500 metri che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99*".

Viene fornito il documento denominato "Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti" con data 13.12.2006; si osserva che le informazioni presenti dovrebbero essere desunte dal Piano Di Emergenza Esterna (PEE) e fornite dal gestore non sono aggiornate, il PEE attualmente vigente è infatti del 2019. Non sono poi state esplicitate indicazioni sulla compatibilità territoriale.

Visto l'anno di redazione dell'Elaborato RIR si rileva che non è stato redatto ai sensi delle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante" approvate con DGR 17-377 del 26 luglio 2010, in cui vengono definite due zone esterne allo stabilimento soggetto alla Normativa "Seveso", l'area di esclusione e l'area di osservazione con relativi vincoli. Si ritiene necessario aggiornare gli elaborati come indicato al comma 7 art.22 del D.Lgs 105/2015 anche ai sensi della normativa regionale vigente, seguendo quanto contenuto nelle linee guida anche in riferimento alle buone pratiche da tenere nelle fasce individuate.

Si osserva che, dalle informazioni a disposizione dello scrivente Ente, anche rispetto alle informazioni e dati più recenti relativi agli scenari incidentali contemplati nell'ultimo Rapporto di Sicurezza presentato dall'azienda, la destinazione produttiva dovrebbe essere compatibile con la situazione in essere.

4. Conclusioni

In seguito all'analisi della documentazione integrativa pervenutaci, si ritiene che la variante non debba essere assoggettata alla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., purché si tenga conto delle osservazioni sopra effettuate sugli aspetti relativi alle compensazioni e mitigazioni sugli elaborati da aggiornare.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

Regione Piemonte Provincia di Biella

Comune di Gaglianico

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

IX VARIANTE PARZIALE

Art. 17 comma 5°, L.R. n°56/77 ss.mm.ii.

Fase di Approvazione

Allegato:

Verifica di Compatibilità Acustica

R_VCA_1_23_ggl_bi

gennaio 2023

Progettazione:

Dott. Stefano Roletti

Baltea S Site

via Carlo Alberto, 28
10090 San Giorgio Canavese
(Torino) - IT

tel. +39 347 2631589
envia@libero.it

Dott.ssa Francesca Gazzani
Dott.ssa Francesca Gazzani

1. PREMESSA

1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico*", all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *IX Variante Parziale - Art. 17 comma 5°, L.R. n°56/77 ss.mm.ii. - Piano Regolatore Generale intercomunale* di Gaglianico (Fase di Approvazione).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal *Piano di Classificazione Acustica* di Gaglianico (approvato con *D.C.C. n.30* del *21/06/2012 - P.C.A.*) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *IX Variante Parziale* di Gaglianico (Fase di Approvazione).

1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *IX Variante Parziale* di Gaglianico (Fase di Approvazione), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802* "*Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *IX Variante Parziale* di Gaglianico ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione delle Ipotesi di Variazione introdotte al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *IX Variante Parziale* di Gaglianico;
- confronto delle Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *IX Variante Parziale* di Gaglianico (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

1.3 Contenuti della *IX Variante Parziale* di Gaglianico

Nella successiva tabella di sintesi sono riportate le modifiche urbanistiche apportate dalla *IX Variante Parziale* di Gaglianico (Fase di Approvazione).

Area	Modifica
Aree di completamento – B2	Nuova area
Aree libere interstiziali – C2	Modifica di aree esistenti
Insediamenti produttivi esistenti che si confermano – D1	Nuova area e modifica di aree esistenti
Insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano – D3	Modifica di area esistente
Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo – D6	Nuova area
Aree agricole	Modifica di area esistente
Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale - F	Nuova area

Tabella 1.1 –Sintesi modifiche urbanistiche introdotte dalla IX Variante Parziale di Gaglianico (Fase di Approvazione)

1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *IX Variante Parziale* di Gaglianico (Fase di Approvazione) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Nello specifico per le aree di nuovo impianto si è provveduto in generale ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree.

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle aree interessate dalla *IX Variante Parziale* di Gaglianico (Fase di Approvazione).

Area	**Classe Acustica**
Aree di completamento – B2	II ÷ III
Aree libere interstiziali – C2	III
Insediamenti produttivi esistenti che si confermano – D1	IV ÷ VI
Insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano – D3	IV ÷ VI
Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo – D6	III
Aree agricole	III
Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale - F	?

Tabella 1.2 – Classificazione acustica da Fase I

1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.
Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della Variante e quelle ad esse limitrofe.

Per quanto riguarda le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:

- Aree con destinazione propria (ad es. impianti sportivi, edifici scolastici, …): si è assegnata la classe specifica del servizio previsto;
- Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o produttiva: si è assegnata la classe specifica degli insediamenti di afferenza.

1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* riguarda l'omogeneizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m^2, al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogeneizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla *D.G.R. 85-3802*:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m^2) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
- nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m^2) e procedere all'omogeneizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m^2) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
    - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m^2 (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m^2;
    - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m^2 si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.
- sono collocate in Classe II le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al *punto 2.5 della D.G.R. 85-3802.*

1.7 Classificazione Acustica da Fase IV

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del *P.C.A.*

2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.,* determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *IX Variante Parziale - Art. 17 comma 5°, L.R. n°56/77 ss.mm.ii. - Piano Regolatore Generale intercomunale* di Gaglianico (Fase di Approvazione), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Gaglianico.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *IX Variante Parziale - Art. 17 comma 5°, L.R. n°56/77 ss.mm.ii. - Piano Regolatore Generale intercomunale* di Gaglianico (Fase di Approvazione) mantengono inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette a modifiche urbanistiche da parte della *IX Variante Parziale - Art. 17 comma 5°, L.R. n°56/77 ss.mm.ii. - Piano Regolatore Generale intercomunale* di Gaglianico (Fase di Approvazione)

Classificazione acustica vigente	**Classificazione acustica da *IX Variante Parziale* di Gaglianico** (scale 1 : 3 000 – 1 : 2 500)	**Descrizione**
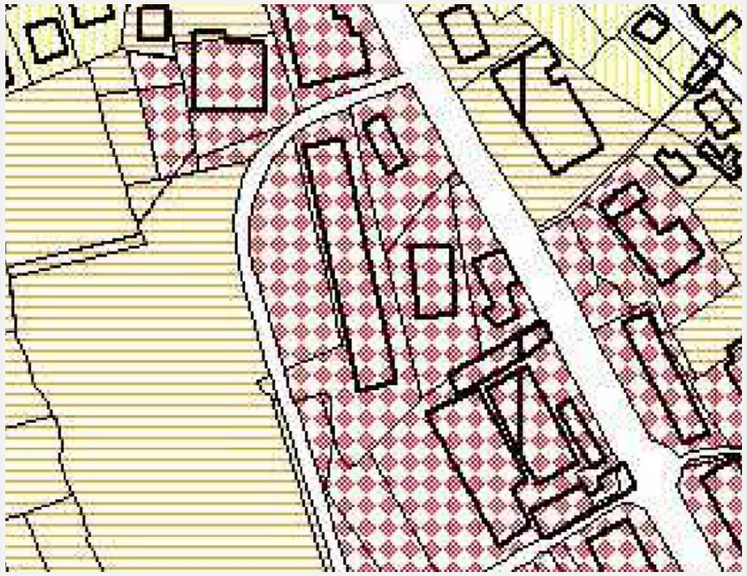	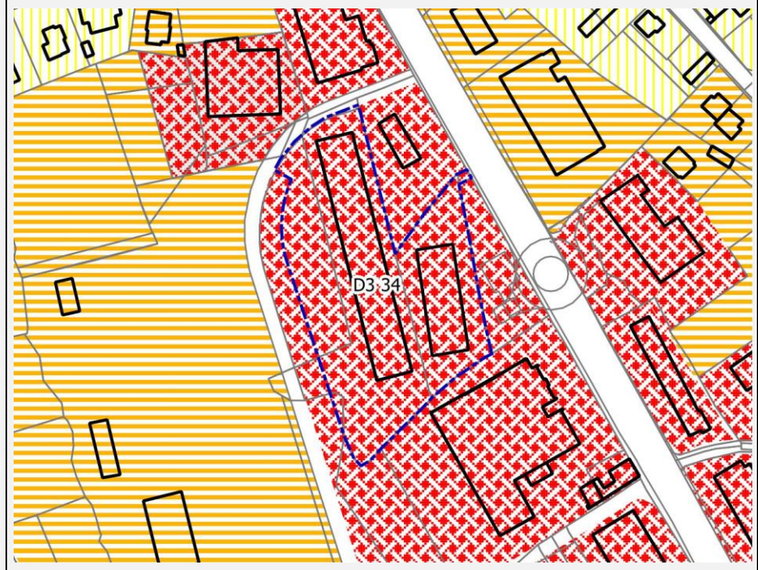	**Proposta di variante 01** **Descrizione:** Le modifiche apportate all'area D3 34 (aumento di superficie), non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel *P.C.A.* **Prescrizioni:** - **Giudizio di compatibilità**: Compatibile
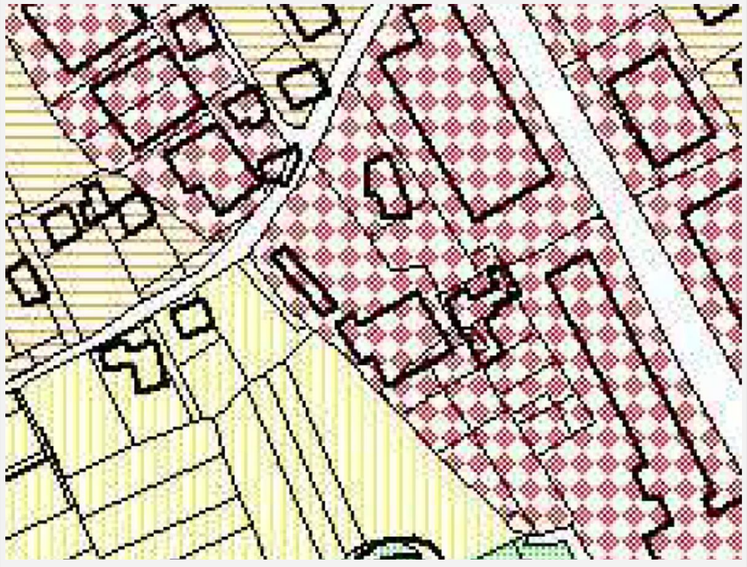		**Proposta di variante 02** **Descrizione:** Le modifiche apportate alle aree D1 10 (diminuzione di superficie) e C2 (aumento di superficie – parte tratteggiata in blu) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A. Una parte dell'accostamento critico presente (Classi II – IV) è stato eliminato tramite l'inserimento di una fascia cuscinetto in Classe III. **Prescrizioni:** - **Giudizio di compatibilità:** Compatibile

Classificazione acustica vigente	**Classificazione acustica da *IX Variante Parziale* di Gaglianico** (scale 1 : 2 500 – 1 : 4 000)	**Descrizione**
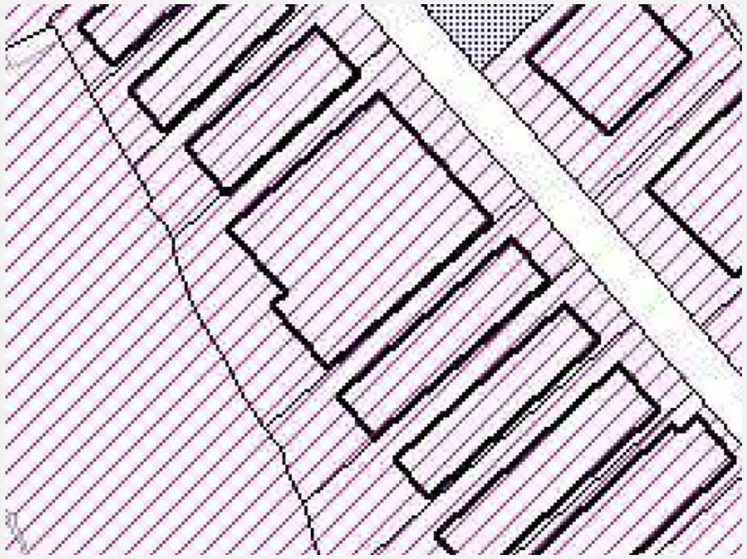		**Proposta di variante 03** **Descrizione:** La nuova area D1 50 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel *P.C.A.* **Prescrizioni:** - **Giudizio di compatibilità**: Compatibile
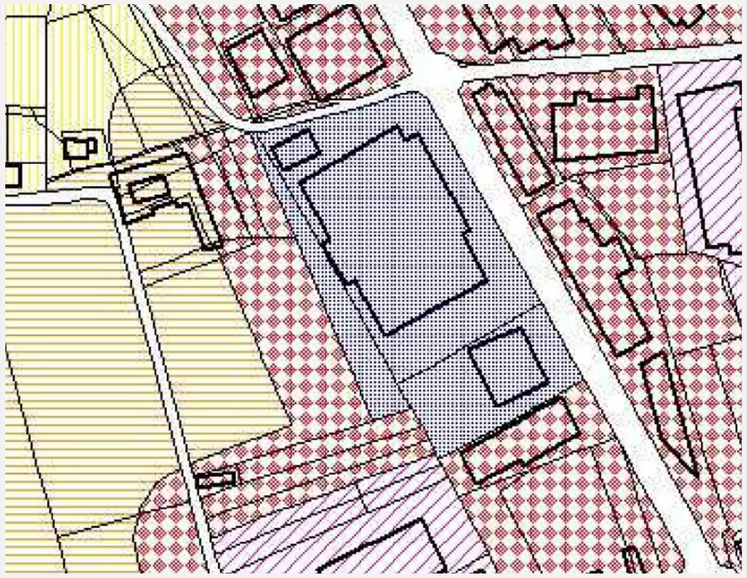	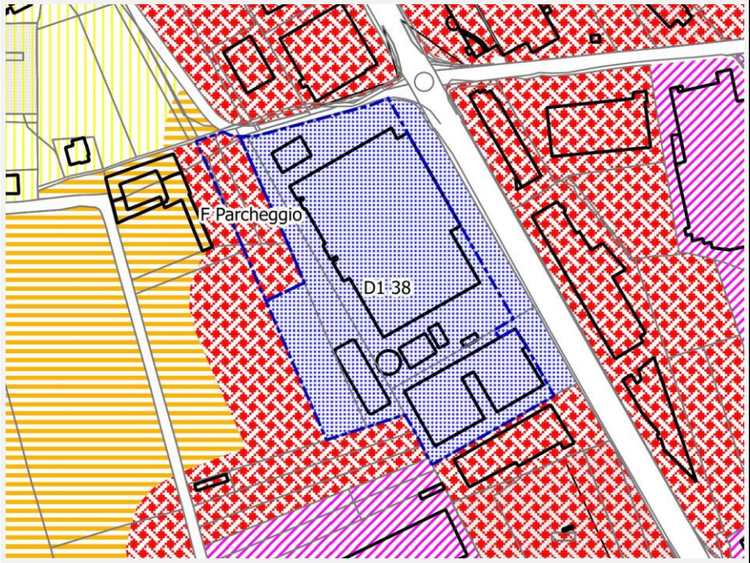	**Proposta di variante 05** Descrizione: La nuova area F Parcheggio e le modifiche apportate all'area D1 38 (aumento di superficie) e all'area agricola adiacente non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A. **Prescrizioni: -** **Giudizio di compatibilità:** Compatibile

Classificazione acustica vigente	**Classificazione acustica da *IX Variante Parziale* di Gaglianico** (scale 1 : 2 000 – 1 : 4 500)	**Descrizione**
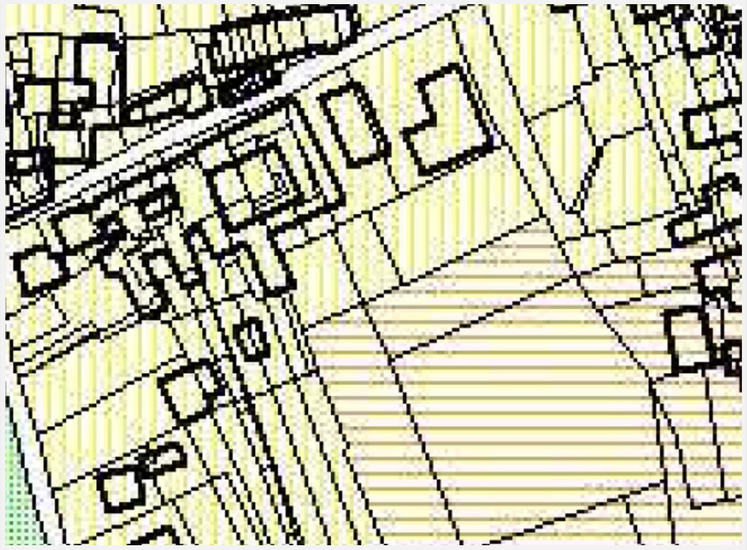	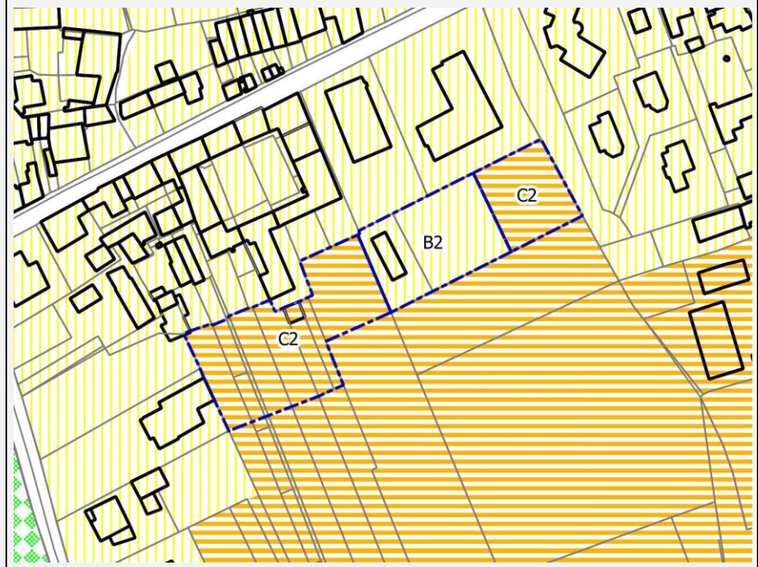	**Proposta di variante 06** **Descrizione:** La nuova area B2 e le modifiche apportate alle aree C2 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel *P.C.A.* **Prescrizioni: -** **Giudizio di compatibilità**: Compatibile
	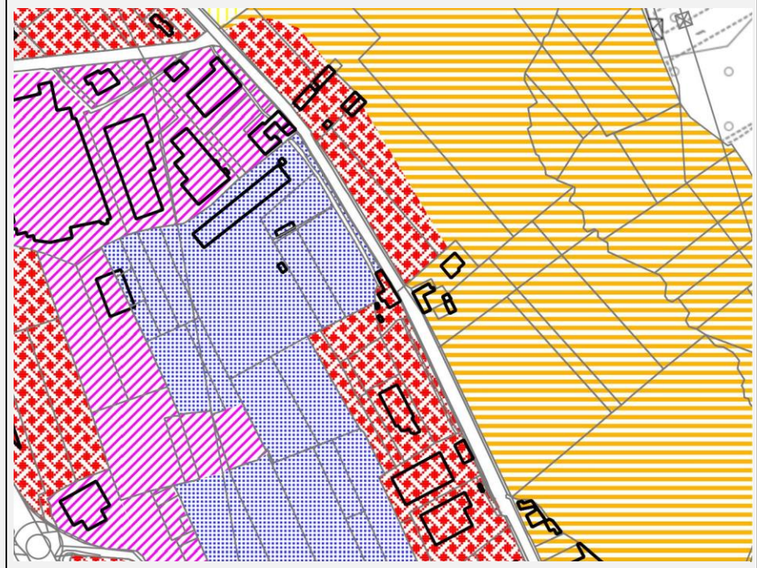	**Proposta di variante 07** **Descrizione:** Le modifiche apportate dalla Variante (correzione dell'errore materiale nella rappresentazione delle zonizzazioni in contiguità con la via Cairoli) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel *P.C.A.* **Prescrizioni:** - **Giudizio di compatibilità:** Compatibile

Classificazione acustica vigente	**Classificazione acustica da *IX Variante Parziale* di Gaglianico** (scale 1 : 2 500)	**Descrizione**
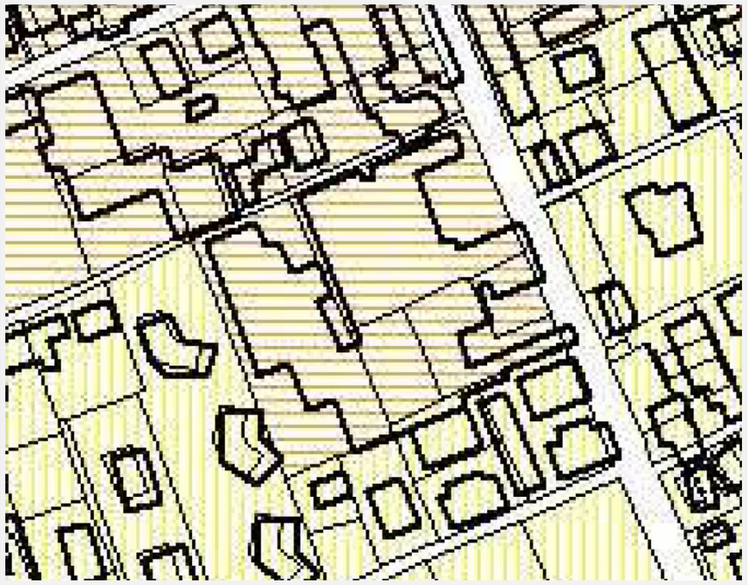		**Proposta di variante 08** **Descrizione:** La nuova area D6 e le modifiche apportate all'area D1 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel *P.C.A.* **Prescrizioni:** - **Giudizio di compatibilità**: Compatibile

Legenda P.C.A. Vigente

Legenda P.C.A. Variante

Appendice A

Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Roletti Stefano
Fisico
Iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta (*n. 2314 Sez. A - Settore Fisica*)
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (*n. 4885*)

Biella, data del protocollo

COMUNE DI GAGLIANICO
VIA XX SETTEMBRE 10
13894 GAGLIANICO (BI)

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
DGR 25-2977 del 29/02/2016 – LR 56/77 e ss.mm.ii.
Comune di Gaglianico: Variante parziale n. 9 al PRGI vigente.
Contributo Organo Tecnico Provinciale in avvalimento al Comune di Gaglianico.

PREMESSA

La presente relazione rappresenta il contributo dell'Organo Tecnico Provinciale per la formulazione del parere comunale in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale della Variante parziale n. 9 al PRGI vigente del Comune di Gaglianico in applicazione delle disposizioni stabilite dalla LR 56/77 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016.

Alla seduta dell'Organo Tecnico hanno partecipato in videoconferenza i Servizi dell'Amministrazione Provinciale di Biella e il Dipartimento A.R.P.A. SC09.

L'Organo Tecnico è stato presieduto dall'arch. Emanuela Mantovani Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale.
La LR 56/77 e ss.mm.ii. individua nella Amministrazione Comunale preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, l'autorità competente in materia di VAS: per espletare tale funzione le Amministrazioni Comunali, non dotate di proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98, possono avvalersi dell'Organo Tecnico Provinciale.
L'amministrazione comunale di Gaglianico ha richiesto l'avvalimento dell'Organo Tecnico Provinciale, che, con il presente documento, supporta la funzione di autorità competente in materia di VAS del Comune.

Le modifiche introdotte dalla Variante parziale in oggetto riguardano:
- Oggetto di variante 01: modifica in un'area fronteggiante la strada Trossi, da "aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (F)" in "insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano (D3)";
- Oggetto di variante 02: modifica in via Giordano Bruno di aree dall'attuale "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)", in "aree libere interstiziali (C2)";
- Oggetto di variante 03: modifica lungo la strada Trossi di aree dall'attuale "area fieristico espositiva "Biella fiere (D5)" in "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)".
- Oggetto di variante 04: riguarda il comparto per "aree di trasformazione (B4)" che vede la presenza di un fabbricato esistente con tipologia agricola posto ai limiti della fascia di rispetto cimiteriale, per il quale lo strumento urbanistico prevede la possibilità di recupero verso usi residenziali, si prevede la modifica nelle vigenti N.T.A del valore del "Volume massimo realizzabile", dagli attuali 4.900 mc sino a 4.400 mc.
- Oggetto di variante 05: modifica di un'area situata presso Via delle Cascinette attualmente con destinazione parte in "aree libere interstiziali (C2)" e parte quale "aree

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0008790 - Uscita - 17/04/2023 - 18:34

agricole - sottozona (E1)" parte in "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)" e parte in "aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (F)";
- Oggetto di variante 06: modifica in via Carlo Felice Trossi di un'area da "aree libere interstiziali (C2)" in "aree di completamento (B2)" e parallela inserimento nell'art. 54 delle N.T.A. di specifiche indicazioni edilizie e compensative;
- Oggetto di variante 07: correzione di un errore materiale nella rappresentazione delle zonizzazioni in contiguità con la via Cairoli.
- Oggetto di variante 08: modifica in un'area tra via della Pace e dalla via Gramsci di aree dall'attuale "insediamenti produttivi esistenti che si confermano (D1)" in "attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (D6)".

Preliminarmente l'Organo Tecnico ha rilevato che:
- l'Amministrazione comunale ha inteso sottoporre il Progetto della Variante parziale n. 9 al PRGI del Comune di Gaglianico con l'adozione del Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS come previsto dalla L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, l'invio ai soggetti competenti in materia ambientale e l'acquisizione dei rispettivi pareri;
- sono pervenuti i pareri ambientali dei seguenti soggetti:
    - ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Biella;
    - ASL di Biella;
    - Provincia di Biella.

In data 14/03/2023 il Comune di Gaglianico ha trasmesso agli enti competenti in materia ambientale le integrazioni contenute nei documenti sotto riportati:

- protocollo n. 5838 del 14/03/2023:
    - PB Norme tecniche di attuazione
    - Q Quaderno delle controdeduzioni
- protocollo n. 5833 del 14/03/2023:
    - A_C1 Perimetrazione del centro abitato e classificazione strade
    - A_Relazione ed estratti cartografici
    - A_RIR Elaborato tecnico Rischio di incidenti rilevanti
    - R:VCA_ 1_23_ggl_bi Verifica di compatibilità acustica

Con protocollo 5885 del 14/03/2023 il Comune di Gaglianico ha inoltrato comunicazione all'OT di richiesta di sospendere l'esame dei pareri al fine di dare la possibilità agli enti competenti in materia ambientale di esaminare le integrazioni volontarie inviate al fine di superare le criticità segnalate dal parere di ARPA.

La seduta del 14/03/2023 è stata quindi sospesa.

In data 12/04/2023 con prot. 2718 del 12/04/2023 (assunta agli atti con prot. 8418 del 13/04/2023) il Comune di Gaglianico ha trasmesso contributo tecnico di Arpa in merito alle integrazioni prodotte, quindi si è ripresa la seduta del 14/03/2023 in data 17/04/2023 per l'esame del contributo integrativo di ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Biella;

Dall'esame della Documentazione Tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, si ritiene, che il Progetto di Variante Parziale in oggetto **non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica a condizione che** gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto in oggetto recepiscano le indicazioni e le

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel.015.84.80.611 - **Fax** 015.84.80.740 - **E-mail Istituzionale PEC** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it -
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0008790 - Uscita - 17/04/2023 - 18:34

prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale richiamate nel presente verbale.

A tal proposito l'Organo Tecnico, esaminati i contributi pervenuti, rileva che:

Considerazioni di carattere generale

In generale la struttura del Documento preliminare per la verifica non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in quanto vengono verificate singolarmente le proposte e non la Variante nel suo complesso. L'operazione di verifica effettuata sulle singole previsioni non necessariamente produce lo stesso risultato in termini di impatto sulle componenti ambientali che potrebbe derivare dall'insieme delle previsioni che costituiscono complessivamente la variante.

Si sottolinea come sia opportuno che il Documento tecnico di verifica tenga conto delle osservazioni fatte in maniera ripetuta dagli enti competenti in materia ambientale consultati in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS. Si ripropone che nonostante queste osservazioni siano state più volte sottolineate al Comune di Gaglianico, tali richieste di approfondimenti non vengono riportanti nelle integrazioni (aggiornamento del Documento tecnico di verifica che rispetti la normativa vigente e che includa le valutazioni richieste dagli enti consultati in fase di verifica alla VAS).

Inoltre si precisa che per la presentazione di varianti parziali è sempre dovuta, in via preliminare, la verifica della coerenza interna con la situazione degli strumenti di pianificazione propri del comune che deve essere necessariamente fatta dal Comune al fine di non dover impegnare gli enti con competenza ambientale consultati alla ricostruzione delle informazioni che sicuramente sono in possesso del Comune che propone gli interventi di variante alla propria strumentazione vigente.

Considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale

Consumo di suolo:

La presente variante determina un incremento del consumo di suolo, dovuto a quanto previsto per proposte di variante n. 5 e 6.

Si segnala che le aree interessate dalle proposte di variante n. 5 e 6 sono poste al di fuori, ma contermini, alla cosiddetta "Aree a dominante costruita" (art. 3.2 del Piano Territoriale Provinciale). Le stesse aree nel PTP sono indicate tra quelle con classe di capacità d'uso del suolo II. L'art. 3.8 stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare in queste aree gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.

Pur rappresentando una pregevole intenzione, si segnala che la compensazione inserita nelle NTA per la proposta di variante n.6 non sono sufficienti a compensare la perdita di servizi ecosistemici determinati dalla variante stessa. Pur consapevoli del fatto che gli interventi abbiano estensione limitata si è necessario

Si segnala inoltre che occorrerebbe indicare nella normativa che le essenze utilizzate devono essere autoctone in coerenza con la normativa regionale (DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornata con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022).

Verifica acustica:

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento Allegato Verifica di Compatibilità Acustica trasmesso con le integrazioni al prot. 1842 del 09/03/2023.

Risorse idriche

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel.015.84.80.611 - **Fax** 015.84.80.740 - **E-mail Istituzionale PEC** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it -
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0008790 - Uscita - 17/04/2023 - 18:34

Le indicazioni comprese nel "documento "Quaderno delle controdeduzioni" e non sono univoche, accostando l'idea di una raccolta e riutilizzo con una dispersione nei primi strati del sottosuolo. Si auspica che per tutte le tipologie di insediamenti venga soddisfatto quanto previsto per gli art. 54 e 63 delle NTA al fine di un risparmio della risorsa idrica. Si ritiene utile rammentare quanto previsto all'art. 27 comma 1 del nuovo PTA riguardo al divieto di scarico delle acque meteoriche in acque sotterranee; si ricorda inoltre che deve essere scongiurato lo scarico diretto o comunque l'immissione nelle acque sotterranee come indicato dall'art. 104, comma 1, e dall'art.113, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Si segnala che le proposte di variante ricadono nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo così come definite nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 che prevede: *"I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica). Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56."*
Nella documentazione presentata non risultano elementi di valutazione circa la coerenza della variante con la D.G.R. 12-6441 come in generale manca una indicazione circa la compatibilità con il Piano Tutela della Acque. Si precisa che come per tutti i piani sovraordinati dovrà essere dichiarata la conformità nelle successive fasi progettuali. Come indicato in questa normativa per le aree produttive deve essere assunta idonea dichiarazione di non utilizzo e stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico: si prende atto delle integrazioni alle NTA dove è riportato il divieto di utilizzo e stoccaggio di tali sostanze.

Parte dell'area della proposta di variante n. 3 risulta all'interno di una "Fascia di rispetto sorgenti acquedotto". Le attività previste all'interno della fascia di rispetto dovranno pertanto essere conformi al Regolamento della Regione Piemonte n. 15/R del 2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Il Piano territoriale provinciale inserisce le aree interessate dalla proposta di variante n. 5 e 6 tra quelle con vulnerabilità della falda alta e una soggiacenza di 3-4 metri. Si suggerisce di permettere la realizzazione di piani interrati o semi-interrati soltanto dopo la realizzazione di studi ad hoc circa la profondità della falda.

RIR
Per quanto riguarda la variante relativa al comparto fieristico "Biella Fiere", posto lungo la strada Trossi e riconosciuto dallo Strumento Urbanistico Generale Vigente, quale "AREA FIERISTICO ESPOSITIVA "BIELLA FIERE" (D5), come normata all'art. 64 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, nel documento è fatto riferimento alla "presenza, in prossimità dello stabilimento a Rischio Industriale Elevato Ilario Ormezzano, che interessa l'ambito in esame, parte con la fascia di danno esterno e parte con una zona d'attenzione di raggio pari a 500 metri che viene indicata dal Piano di Emergenza Esterno redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 334/99".
Gli enti competenti in materia ambientale hanno potuto valutare il documento denominato "Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti" con data 13.12.2006; si osserva che le informazioni presenti dovrebbero essere desunte dal Piano Di Emergenza Esterna (PEE) e fornite dal gestore non sono aggiornate, il PEE attualmente vigente è infatti del 2019. Non sono poi state esplicitate indicazioni sulla compatibilità territoriale.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel.015.84.80.611 - **Fax** 015.84.80.740 - **E-mail Istituzionale PEC** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it -
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0008790 - Uscita - 17/04/2023 - 18:34

Visto l'anno di redazione dell'Elaborato RIR si rileva che non è stato redatto ai sensi delle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante" approvate con DGR 17-377 del 26 luglio 2010, in cui vengono definite due zone esterne allo stabilimento soggetto alla Normativa "Seveso", l'area di esclusione e l'area di osservazione con relativi vincoli. Si ritiene necessario aggiornare gli elaborati come indicato al comma 7 art.22 del D.Lgs 105/2015 anche ai sensi della normativa regionale vigente, seguendo quanto contenuto nelle linee guida anche in riferimento alle buone pratiche da tenere nelle fasce individuate.
Si osserva che, dalle informazioni a disposizione, anche rispetto alle informazioni e dati più recenti relativi agli scenari incidentali contemplati nell'ultimo Rapporto di Sicurezza presentato dall'azienda, la destinazione produttiva dovrebbe essere compatibile con la situazione in essere.

Si aggiunge infine che l'Amministrazione Comunale di Gaglianico in qualità di autorità competente per la VAS, qualora decidesse di escludere la Variante al PRG in oggetto dalla fase di Valutazione ambientale strategica, dovrà necessariamente indicare nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità la determinazione di esclusione dalla valutazione, le relative motivazioni e le eventuali condizioni.

Il Presidente dell'Organo tecnico
arch. Emanuela Mantovani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

T:\GOVERNO DEL TERRITORIO\VAR_PRG\gaglianico\V_Parziali\VP0674_22\VAS\BOZZA documento OT_VP674.doc

EMgp

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel.015.84.80.611 - **Fax** 015.84.80.740 - **E-mail Istituzionale PEC** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it -
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0008790 - Uscita - 17/04/2023 - 18:34